

Senato della Repubblica



XVII LEGISLATURA

**10^a Commissione permanente
(industria, commercio e turismo)**

**13^a Commissione permanente
(territorio, ambiente, beni ambientali)**

DISEGNO DI LEGGE N. 1541

**Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo,
la tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea**

BOZZA FASCICOLO EMENDAMENTI

Tomo IV - Artt. da 23 a 34

**A cura degli Uffici di Segreteria delle Commissioni 10^a e 13^a
12 luglio 2014**

Art. 23.

23.1

Di Maggio, Mario Mauro

Sopprimere l'articolo.

23.2

Mancuso, Caridi

Sopprimere l'articolo.

23.3

Perrone

Sopprimere l'articolo.

23.4

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri

Al comma 1, sostituire le parole: « potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW» con le seguenti: « potenza disponibile superiore a 16,5 kW».

23.5

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 1, sostituire le parole: «16,5 KW» con le seguenti: «10 KW».

23.6

Nugnes, Moronese

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalla revisione del sistema di remunerazione di capacità produttiva (capacity payment), al fine di una sua sostanziale riduzione».

23.7

Mancuso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni per il calcolo del parametro Re per gli impianti a biomasse incentivati con i certificati verdi, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, sono rese opzionali su richiesta del Produttore, che potrà quindi optare in alternativa per il calcolo dell'incentivo I riconosciuto per ciascun anno in base al prezzo di cessione

dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità».

23.8

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di ridurre il prezzo finale dell'energia elettrica e il costo a carico delle diverse categorie di consumatori elettrici, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 298 della legge 30 dicembre 2004 e all'articolo 1, comma 493 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogate».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 165 milioni euro secondo quanto indicato nell'allegato A al presente decreto legge secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti».

Allegato A

Amministrazione	2015	2016	2017
Ministero dell'economia e delle finanze	40,0	40,0	40,0
Ministero dello sviluppo economico	2,0	2,0	2,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,0	1,0	1,0
Ministero della giustizia	10,0	10,0	10,0
Ministero degli affari esteri	5,0	5,0	5,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	6,0	6,0	6,0
Ministero dell'interno	30,0	30,0	30,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,0	1,0	1,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	5,0
Ministero della difesa	25,0	25,0	25,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,0	3,0	3,0
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	5,0	5,0	5,0
Ministero della salute	2,0	2,0	2,0
Totale	135,0	135,0	135,0

23.9

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di ridurre il prezzo finale dell'energia elettrica e il costo a carico delle diverse categorie di consumatori elettrici, gli oneri generali di sistema non sono soggetti all'applicazione dell'Iva».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni dello stato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 165 milioni euro secondo quanto indicato nell'allegato A al presente decreto legge secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti».

Allegato A

Amministrazione	2015	2016	2017
Ministero dell'economia e delle finanze	40,0	40,0	40,0
Ministero dello sviluppo economico	2,0	2,0	2,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,0	1,0	1,0
Ministero della giustizia	10,0	10,0	10,0
Ministero degli affari esteri	5,0	5,0	5,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	6,0	6,0	6,0
Ministero dell'interno	30,0	30,0	30,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,0	1,0	1,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	5,0
Ministero della difesa	25,0	25,0	25,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,0	3,0	3,0
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	5,0	5,0	5,0
Ministero della salute	2,0	2,0	2,0
Totale	135,0	135,0	135,0

23.10

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai Consorzi di bonifica si applicano, per il consumo di energia per l'esercizio degli impianti idrovori e di sollevamento delle acque, i regimi tariffari speciali previsti dalla legislazione vigente per i grandi consumatori industriali di energia elettrica e le relative modalità applicative».

23.11

Compagnone, Ruvolo, Mario Ferrara, Barani, D'Adda, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai consorzi di bonifica si applicano, per il consumo di energia per l'esercizio degli impianti idrovori e di sollevamento delle acque, i regimi tariffari speciali previsti dalla legislazione vigente per i grandi consumatori industriali di energia elettrica e le relative modalità applicative».

23.12

De Petris, Stefano, Casaletto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alla stessa finalità di cui al comma 1, sono destinati i maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-ter e 3-quater.

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.

3-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

- a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
- b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
- c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

3-quinquies. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto.».

Art. 24

24.1

Fravezzi, Zeller, Palermo, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Laniece, Berger

Sopprimere gli articoli 24, 25 e 26.

24.2

De Petris, Stefano, Casaletto

Sopprimere l'articolo.

24.3

Fravezzi, Zeller, Palermo, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Laniece, Berger

Sopprimere l'articolo.

24.4

Di Maggio, Mario Mauro

Sopprimere l'articolo.

24.5

Di Biagio, Merloni, Luigi Marino, Dalla Zuanna

Sopprimere l'articolo.

24.6

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

24.7

Mancuso, Caridi

Sopprimere l'articolo.

24.8

Perrone

Sopprimere l'articolo.

24.9

Giroto, Nugnes, Castaldi, Martelli, Cioffi, Moronese, Fucksia, Catalfo, Blundo

Sopprimere l'articolo.

24.10

Puppato

Sopprimere l'articolo.

24.11

Scalia

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole «dagli articoli da 24 a 30», con le seguenti: «dagli articoli da 25 a 30».

24.12

Tomaselli

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

«Art. 24. – (Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

3. Fino al 31 dicembre 2015, per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, i soli corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si

applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete mentre i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento sono applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per i soli sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, a partire dal 1° gennaio 2017, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione. Le presenti disposizioni trovano applicazione:

a) per un periodo sufficiente a garantire un tasso di remunerazione degli investimenti effettuati per la realizzazione dei sistemi efficienti di utenza in linea con i parametri medi di mercato in maniera differenziata secondo le tecnologie adottate per la produzione di energia all'interno dei medesimi sistemi efficienti di utenza;

b) anche per i sistemi efficienti di utenza già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai quali si applica il periodo di cui alla precedente lettera a) rispetto alla data di entrata in esercizio come risultante dal registro dei SEU di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel. Il Ministero dello sviluppo economico definisce entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge un elenco contenente l'indicazione delle tecnologie e del relativo periodo di remunerazione di cui alla lettera a).

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.

6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, mi sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3.

7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi».

24.13

De Petris, Stefano, Casaletto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. – *(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)* – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati, per gli impianti di potenza superiore a 100 kW, facendo esclusivo riferimento a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3.

2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti fisse, si calcolano incrementando in misura pari al 10 per cento della quota.

3. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi».

24.14

Mancuso, Caridi

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, ad eccezione delle reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, dei sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché dei sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 e dei sistemi di auto produzione (SAP) di cui alla lettera *hh*) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL limitatamente ai casi in cui gli stessi siano alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per i quali si applicano soltanto gli oneri generali di sistema secondo quanto disposto ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 e per i sistemi di auto produzione (SAP) di cui alla lettera *hh*) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

3. Per i sistemi efficienti in utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, e per i sistemi di auto produzione (SAP) di cui alla lettera *hh*) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL alimentati da fonti energetiche rinnovabili, con potenza nominale superiore a 200 KW e entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, ad eccezione di quelli con sistemi di accumulo aventi le caratteristiche che verranno definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili si applicano

sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, fermo restando che l'aggiornamento si applicherà soltanto agli impianti non ancora entrati in esercizio alla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti».

24.15

Di Biagio, Merloni, Luigi Marino, Dalla Zuanna

All'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, ad eccezione delle reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, dei sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché dei sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 e dei sistemi di autoproduzione (SAP) di cui alla lettera *hh*) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL limitatamente ai casi in cui gli stessi siano alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per i quali si applicano soltanto gli oneri generali di sistema secondo quanto disposto ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

*b) Al comma 2 dopo le parole "del medesimo articolo 10" aggiungere le seguenti: "e per i sistemi di autoproduzione (SAP) di cui alla lettera *hh*) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL alimentati da fonti energetiche rinnovabili".*

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, e per i sistemi di autoproduzione (SAP) di cui alla lettera *hh*) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL alimentati da fonti energetiche rinnovabili, con potenza nominale superiore a 200 KW e entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, ad eccezione di quelli con sistemi di accumulo aventi le caratteristiche che verranno definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete".

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dal gennaio 2016, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, fermo

restando che l'aggiornamento si applicherà soltanto agli impianti non ancora entrati in esercizio alla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti"».

24.16

Fravezzi, Zeller, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Laniece, Berger, Panizza

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, sostituire le parole: "1° gennaio 2015" con le seguenti: "1° gennaio 2016";
- b) al comma 2, sostituire le parole: "31 dicembre 2014" con le seguenti: "31 dicembre 2015";
- c) al comma 3, sostituire le parole: " 31 dicembre 2014" con le seguenti: "31 dicembre 2015";
- d) al comma 4, sostituire le parole: "1° gennaio 2016" con le seguenti: "1° gennaio 2017";
- e) al comma 6, sostituire le parole: "per l'anno 2015", con le seguenti: "per l'anno 2016"».

24.17

Gambaro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, ad eccezione delle reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, dei sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché dei sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 e dei sistemi di autoproduzione (SAP) di cui alla lettera *hh*) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL limitatamente ai casi in cui gli stessi siano alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per i quali si applicano soltanto gli oneri generali di sistema secondo quanto disposto ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

24.18

Puppato

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «al consumo di energia elettrica dei clienti finali o».

24.19

Compagnone, Ruvolo, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

Al comma 1, nono rigo, dopo le parole: «clienti finali,» aggiungere le seguenti: «con esclusione dei sistemi di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza sino ai 200 kWp e».

24.20

Tomaselli, Caleo

Al comma 1, sostituire le parole: «fatto salvo quanto disposto ai» con le seguenti: «ad eccezione delle reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, dei sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché dei sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 e dei sistemi di autoproduzione (SAP) di cui alla lettera hh) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL limitatamente ai casi in cui gli stessi siano alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per i quali si applicano soltanto gli oneri generali di sistema secondo quanto disposto ai successivi».

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: «del medesimo articolo 10» aggiungere le seguenti «e per i sistemi di autoproduzione (SAP) di cui alla lettera hh) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL alimentati da fonti energetiche rinnovabili,»;

al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «e per i sistemi di autoproduzione (SAP) di cui alla lettera hh) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL alimentati da fonti energetiche rinnovabili, con potenza nominale superiore a 200 KW e» e dopo le parole: «31 dicembre 2014,» aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelli con sistemi di accumulo aventi le caratteristiche che verranno definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,»;

sostituire il comma 4, con il seguente: «4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, fermo restando che l'aggiornamento si applicherà soltanto agli impianti non ancora entrati in esercizio alla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti.».

24.21

Piccoli, Bruni, Zizza, Floris

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «I corrispettivi di rete non si applicano nei sistemi efficienti di utenza per la quota parte di energia auto consumata.».

24.22

Gambaro

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 e per i sistemi di autoproduzione (SAP) di cui alla lettera *hh*) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL alimentati da fonti energetiche rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete».

24.23

Mirabelli, Caleo, Tomaselli

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni,» e dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, limitatamente alle parti variabili, si applicano alla sola energia elettrica prelevata dalle reti con obbligo di connessione di terzi».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Fermo restando il divieto di ampliamento territoriale delle reti interne di utenza di cui all'articolo 33, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99, a partire dallo gennaio 2015 eventuali modifiche delle reti interne di utenza che prevedano l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica o la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica esistenti possono essere effettuate a condizione che la produzione di energia elettrica al netto dei servizi ausiliari di produzione sia tutta immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi. Sono fatte salve le eventuali modifiche impiantistiche alle reti interne di utenza intervenute entro il 31 dicembre 2014».

24.24

Mancuso

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 2 eliminare le parole "Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni,";

b) al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, limitatamente alle parti variabili, si applicano alla sola energia elettrica prelevata dalle reti con obbligo di connessione di terzi."»;

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Fermo restando il divieto di ampliamento territoriale delle reti interne di utenza di cui all'articolo 33, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99, a partire dal 10 gennaio 2015 eventuali modifiche delle reti interne di utenza che prevedano l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica o la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica esistenti possono essere effettuate a condizione che la produzione di energia elettrica al netto dei servizi ausiliari di produzione sia tutta immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi. Sono fatte salve le eventuali modifiche impiantistiche alle reti interne di utenza intervenute entro il 31 dicembre 2014"».

24.25

Puppato

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014,».

24.26

Puppato, Mattesini

All'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «entrati in esercizio» inserire le seguenti: «aventi potenza superiore a 20 kWp»;

b) al comma 3, dopo le parole: «Per i sistemi efficienti di utenza» inserire le seguenti: «aventi potenza superiore a 20 kWp»;

c) sopprimere il comma 4.

24.27

Vaccari, Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo

Al comma 2, sostituire le parole: «in misura pari al 5 per cento» con le seguenti: «in misura massima del 5 per cento».

Conseguentemente:

a) al comma 3, al quinto rigo, sostituire le parole: «in misura pari al 5 per cento» con le seguenti: «in misura massima del 5 per cento».

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le quote di cui ai commi 2 e 3 sono determinate con decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

24.28

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, in base al principio di aderenza ai costi effettivamente generati, le condizioni economiche e le modalità con cui, in ragione delle loro peculiarità tecniche, le reti interne di utenza accedono ai servizi di rete. Nel medesimo provvedimento, fermo restando che le reti interne di utenza non possono svilupparsi oltre gli attuali perimetri di sito, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità per lo sviluppo di nuovi punti di connessione e la modifica di quelli esistenti nel perimetro delle reti interne di utenza».

24.29

Collina

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Fatti salvi i sistemi di micro-cogenerazione con efficienza elettrica maggiore del 48 per cento.».

24.30

Caridi, Mancuso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Agli stabilimenti di lavorazione strategici di cui all’articolo 57 della legge n. 35 del 2012, i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 dell’articolo 33 della legge n. 99 del 2009, come modificati dal precedente comma 2, si applicano esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione».

24.31

Puppato

Sopprimere i commi da 3 a 6.

24.32

Gambaro

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, e per i sistemi di autoproduzione (SAP) di cui alla lettera *hh*) del comma 1.1 dell’articolo 1 dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL alimentati da fonti energetiche rinnovabili, con potenza nominale superiore a 200 KW e entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, ad eccezione di quelli con sistemi di accumulo aventi le caratteristiche che verranno definite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i corrispettivi a copertura degli

oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete».

24.33

Piccoli, Bruni, Zizza, Floris

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere le seguenti parole: «Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2021».

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dopo tale termine l'aliquota può essere soggetta a maggiorazione previa presentazione da parte del Governo alle Camere di una analisi sugli effetti che ne possono derivare sia per le imprese interessate che per i cittadini.».

24.34

Collina

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Fatti salvi i sistemi di microgenerazione con efficienza elettrica maggiore del 48 per cento.».

24.35

Maran, Susta

All'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle aziende facenti parte delle reti interne di utenza (RIU) di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, ai sistemi efficienti di utenza (SEU) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e successive modificazioni nonché ai Sistemi Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SESEU) di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, caratterizzati da forte consumo di energia, ovvero ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle aziende i cui vettori energetici consumati, prodotti e distribuiti, anche da terzi, e connessi dai suddetti RIU, SEU e SESEU, alimentano processi produttivi industriali, i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, sono applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.»

«3-ter. Al fine di favorire la diffusione di interventi di efficienza energetica di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e successive modificazioni, i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organi Rankine Cycle) alimentati da recupero di calore prodotto da cicli industriali, che determinano una riduzione dei costi per le imprese manifatturiere e contribuiscono alla riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili senza avere alcun impatto sulla rete elettrica nazionale, sono equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SEU) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed ai sistemi equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e successive modificazioni.»

b) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Ai fini della determinazione del valore del fatturato per le imprese a forte consumo di energia, così come definito dall'articolo 5 del decreto ministeriale 5 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2013, n. 91, non si applicano le operazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

24.36

Pelino

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle aziende facenti parte delle reti interne di utenza (RIU) di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, ai sistemi efficienti di utenza (SEU) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e successive modificazioni nonché ai Sistemi Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SESEU) di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, caratterizzati da forte consumo di energia, ovvero ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle aziende i cui vettori energetici consumati, prodotti e distribuiti, anche da terzi, e connessi dai suddetti RIU, SEU e SESEU, alimentano processi produttivi industriali, i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, sono applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.

3-ter. Al fine di favorire la diffusione di interventi di efficienza energetica di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e successive modificazioni, i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati da recupero di calore prodotto da cicli industriali, che detenni nano una riduzione dei costi per le imprese manifatturiere e contribuiscono alla riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili senza avere alcun impatto sulla rete elettrica nazionale, sono equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SEU) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed ai sistemi equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e successive modificazioni».

24.37

Fissore

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Alle aziende interne alle reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, RIU, ed ai sistemi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), SEU, e di quelli di cui all'articolo 10, comma 2, cosiddette SESEU, dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, caratterizzati da forte consumo di energia, ovvero ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle aziende i cui vettori, energetici consumati, prodotti e distribuiti, anche da terzi, e connessi dalle suddette RIU, SEU e SESEU, alimentano processi produttivi industriali, i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, sono applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.

3-ter. Al fine di favorire la diffusione di interventi di efficienza energetica non marginali e di recupero degli sprechi previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive

modificazioni, i sistemi di auto-produzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati da recupero di calore prodotto da cicli industriali, che determinano una riduzione dei costi per le imprese manifatturiere e contribuiscono alla riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili senza avere alcun impatto sulla rete elettrica nazionale, sono equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SEU) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e successive modificazioni».

24.38

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.».

24.39

Scalia, Tomaselli, Caleo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.».

24.40

Puppato

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e

successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza».

24.41

Pelino, Bruni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.».

24.42

Matteoli

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza».

24.43

Zizza

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.».

24.44

Mancuso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.».

24.45

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.».

24.46

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.».

Conseguentemente:

Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

24.47

Compagnone, Ruvolo, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza».

24.48

Di Biagio, Merloni, Luigi Marino, Dalla Zuanna

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.».

24.49

Marcucci

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza».

24.50

Fravezzi, Zeller, Palermo, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Laniece, Berger

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non si applicano alle imprese energivore ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 7 agosto 2012, n. 134.»

24.51

Mancuso, Caridi

Sopprimere il comma 4.

24.52

De Petris, Stefano, Casaletto

Sopprimere il comma 4.

24.53

Di Biagio, Merloni, Luigi Marino, Dalla Zuanna

Sopprimere il comma 4.

24.54

Martelli

Sopprimere il comma 4.

24.55

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari

Sopprimere il comma 4.

24.56

Gambaro

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dallo gennaio 2016 le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, fermo restando che l'aggiornamento si applicherà soltanto agli impianti non ancora entrati in esercizio alla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti».

24.57

Maurizio Rossi

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La quota, di cui al comma 3, resta fissa per un periodo di 5 anni, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Terminato tale periodo si applica la quota vigente aggiornata ai sensi del comma precedente. L'energia elettrica auto consumata all'interno di un sistema efficiente di utenza non è gravata dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione.»

24.58

Gambaro

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La quota, di cui al comma 3, resta fissa per un periodo di 5 anni, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Terminato tale periodo si applica la quota vigente aggiornata ai sensi del comma precedente. L'energia elettrica auto consumata all'interno di un sistema efficiente di utenza non è gravata dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione.»

24.59

Piccoli, Bruni

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La quota, di cui al comma 3, resta fissa per un periodo di 5 anni, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Terminato tale periodo si applica la quota vigente aggiornata ai sensi del comma precedente. L'energia elettrica auto consumata all'interno di un sistema efficiente di utenza non è gravata dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione.»

24.60

Pelino, Perrone

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La quota, di cui al comma 3, resta fissa per un periodo di 5 anni, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Terminato tale periodo si applica la quota vigente aggiornata ai sensi del comma precedente. L'energia elettrica auto consumata all'interno di un sistema efficiente di utenza non è gravata dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione.»

24.61

Mancuso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La quota, di cui al comma 3, resta fissa per un periodo di 5 anni, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Terminato tale periodo si applica la quota vigente aggiornata ai sensi del comma precedente. L'energia elettrica auto consumata all'interno di un sistema efficiente di utenza non è gravata dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione.»

24.62

Di Biagio, Merloni, Luigi Marino, Dalla Zuanna

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La quota, di cui al comma 3, resta fissa per un periodo di 5 anni, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Terminato tale periodo si applica la quota vigente aggiornata ai sensi del comma precedente. L'energia elettrica auto consumata all'interno di un sistema efficiente di utenza non è gravata dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione.»

24.63

Collina

Al comma 7, dopo le parole «dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «e del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, e successive modificazioni».

24.64

Fissore

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Ai fini della determinazione del valore del fatturato per le imprese a forte consumo di energia, così come definito dall'articolo 5 del decreto ministeriale 5 aprile 2013 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 26 Aprile 2013 (attuativo dell'articolo 39 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134) non si applicano le operazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 non soggette ad imposta sul valore aggiunto per carenza del presupposto territoriale, di cui agli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

24.65

Pelino

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini della determinazione del valore del fatturato per le imprese a forte consumo di energia, così come definito dall'articolo 5 del decreto ministeriale 5 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 2013, n. 91, non si applicano le operazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

24.66

Berger, Zeller, Panizza, Palermo

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di piccole dimensioni fino a 200 kW».

24.67

Fravezzi, Zeller, Palermo, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Laniece, Berger

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7 -bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di piccole dimensioni (fino a 100kW).».

24.0.1

Pelino, Perrone

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Revisione del servizio d'interrompibilità)

A partire dal 1° gennaio 2015 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010».

24.0.2

Galimberti

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Revisione del servizio d'interrompibilità)

A partire dal 1° gennaio 2015 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010».

24.0.3

Mancuso

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Revisione del servizio d'interrompibilità)

A partire dal 1° gennaio 2015 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010».

24.0.4

Gambaro

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Revisione del servizio d'interrompibilità)

A partire dal 1° gennaio 2015 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010».

24.0.5

Maurizio Rossi

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Revisione del servizio d'interrompibilità)

A partire dal 1° gennaio 2015 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010».

24.0.6

Giroto, Castaldi, Catalfo, Blundo

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Revisione del servizio d'interrompibilità)

A partire dal 1° gennaio 2015 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010».

24.0.7

Maurizio Rossi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Abrogazione esenzioni vigenti per gli utenti interrompibili)

1. Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi».

24.0.8

Gambaro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Abrogazione esenzioni vigenti per gli utenti interrompibili)

1. Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi».

24.0.9

Mancuso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Abrogazione esenzioni vigenti per gli utenti interrompibili)

1. Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi».

24.0.10

Galimberti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Abrogazione esenzioni vigenti per gli utenti interrompibili)

1. Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi».

24.0.11

Pelino, Perrone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Abrogazione esenzioni vigenti per gli utenti interrompibili)

1. Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi».

24.0.12

Giroto, Castaldi, Catalfo, Blundo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Abrogazione esenzioni vigenti per gli utenti interrompibili)

1. Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato.
2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi».

24.0.13

Scalia

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 24.

(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle forme di incentivi per l'efficienza energetica)

Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 1, comma 139, lettera *b*) le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento"».

Art. 25.

25.1

Fravezzi, Zeller, Palermo, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Laniece, Berger

Sopprimere gli articoli 25 e 26.

25.2

Gambaro

Sopprimere l'articolo 25.

Conseguentemente sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26. – (Interventi sugli incentivi erogati ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate). – 1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, gli incentivi sull'energia elettrica prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed assimilate che trovano copertura nella componente A3 delle tariffe elettriche, sono erogati secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dallo gennaio 2015, le tariffe incentivanti per l'energia prodotta dagli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza nominale superiore a 200 kW riconosciuta in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono rimodulate secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 alla presente legge e sono erogate per un periodo di 22 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.

3. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 alla presente legge si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

4. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 2 e 3 ha diritto altresì di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 2 e 3. Tali finanziamenti beneficiario, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Alternativamente il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 2 e 3 ha diritto di accedere ai finanziamenti bancari alternativi beneficiando di garanzia diretta dello Stato per il tramite di SACE S.p.A. o di diversi istituti aventi analoghe funzioni.

6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 2 e 3 la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW optino per una riduzione di una quota pari al 3 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, 24 giugno 2014, n. 91, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell'incentivo decorre dallo gennaio 2015.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate di potenza nominale superiore a 200 kW che trovano copertura nella componente A3 delle tariffe elettriche, ad eccezione degli impianti solari fotovoltaici limitatamente ai quali applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6, sono ridotti di una quota pari al 3 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, per la durata residua del periodo di incentivazione».

25.3

Gambaro

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26. – Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: Limitatamente ai soggetti che operano nel settore della produzione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed assimilate i cui incentivi trovano copertura nella componente A3 delle tariffe elettriche, a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2014, l'addizionale di cui al primo periodo si applica in caso di conseguimento nel periodo di imposta precedente di un volume di ricavi superiore a 300 mila euro e di un reddito imponibile superiore a 30 mila euro. L'extra-gettito derivante dall'applicazione della previsione contenuta nel periodo precedente sarà utilizzato ai fini del contenimento della componente A3 delle tariffe elettriche».

25.4

Gambaro

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 2015, il GSE trattiene un onere straordinario pari al 3% dell'incentivo da corrispondere mensilmente in relazione all'energia elettrica prodotta da impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, di potenza nominale superiore a 100 kW.

2. I ricavi derivanti dall'applicazione della previsione contenuta al comma 1 saranno utilizzati ai fini del contenimento della componente A3 delle bollette elettriche per gli utenti indicati all'articolo 23 comma 1.

25.5

Piccoli, Bruni, Zizza, Floris

Sopprimere l'articolo.

25.6

Perrone

Sopprimere l'articolo.

25.7

Giroto, Nugnes, Castaldi, Martelli, Moronese, Catalfo, Blundo

Sopprimere l'articolo.

25.8

Scalia

Sopprimere l'articolo.

25.9

Puppato

Sopprimere l'articolo.

25.10

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Sopprimere l'articolo.

25.11

Fravezzi, Zeller, Palermo, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Laniece, Berger

Sopprimere l'articolo.

25.12

De Petris, Stefano, Casaletto

Sopprimere l'articolo.

25.13

Di Maggio, Mario Mauro

Sopprimere l'articolo.

25.14

Mancuso, Caridi

Sopprimere l'articolo.

25.15

Di Biagio, Merloni, Luigi Marino, Dalla Zuanna

Sopprimere l'articolo.

25.16

Fravezzi, Zeller, Palermo, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Laniece, Berger

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, anteporre le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2016»;

*b) Al comma 2 sostituire le parole: «60 giorni» e le parole: «1° gennaio 2015»
rispettivamente con le seguenti: «un anno» e «1° gennaio 2016».*

25.17

Piccoli, Bruni, Zizza, Floris

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, ivi incluse quelle in corso».

25.18

De Petris, Stefano, Casaletto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i titolari degli impianti di potenza nominale inferiore a 10 Kw».

25.19

Compagnone, Ruvolo, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

Al comma 1, dopo le parole: «in corso» aggiungere le seguenti: «con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 KW».

25.20

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli enti locali».

25.21

Fissore

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, con esclusione degli Enti Locali».

25.22

Bonfrisco, Pelino, Bruni

Al comma 1, in fondo, dopo le parole: «quelle in corso», aggiungere le seguenti: «con esclusione degli Enti Locali».

25.23

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e valide per un triennio».

25.24

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari».

25.0.1

Vaccari, Tomaselli, Caleo

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Disposizioni per il servizio di scambio sul posto)

1. Per tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ai fini dell'accesso al servizio di scambio sul posto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e integrazioni, la soglia di potenza nominale media annua massima è fissata in 500 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica.

2. La soglia di cui al comma 1 non trova applicazione per gli impianti di cui all'articolo 355, comma 7 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a quanto previsto dal comma 1».

25.0.2

Caleo, Tomaselli, Vaccari

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Scambio sul posto)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 500 kw, fatti salvi i diritti di officina elettrica.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico determina le modalità e le condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto e adotta i provvedimenti necessari a quanto previsto dal comma 1, anche al fine di limitare l'incremento degli oneri generali di sistema a carico della clientela finale».

25.0.3

Vaccari, Tomaselli, Caleo, Rita Ghedini

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Eliminazione degli oneri di sistema a carico degli impianti solari fotovoltaici di potenza non superiore a 3 Kw)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, per gli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 3 kw con moduli collocati su edifici residenziali o nelle aree di pertinenza dell'edificio, non si applicano gli oneri generali di sistema».

25.0.4

Tomaselli

Dopo l'articolo 25, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, aggiungere il seguente 25-bis:
«Art. 25-bis.

1. Internazionalizzazione delle Imprese operanti nel settore delle fonti rinnovabili in coerenza con le politiche di settore definite dal Ministero dello Sviluppo Economico e in sinergia con le attività svolte dai soggetti preposti allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono affidate al GSE, nell'ambito dell'attività di promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, le attività tecnico strumentali ed operative mirate a:

supportare lo sviluppo di filiere industriali nazionali nel settore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, coinvolgendo le imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, i centri di ricerca e gli organismi nazionali ed esteri competenti;

migliorare la conoscenza degli operatori nazionali nel campo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, anche in relazione alle opportunità di esportazione o di investimento presenti nei mercati internazionali;

favorire il raccordo tra imprese italiane, le istituzioni e gli organismi esteri preposti allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane».

25.0.5

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo 25, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, aggiungere il seguente 25-bis:
«Art. 25-bis.

(Internazionalizzazione delle Imprese operanti nel settore delle fonti rinnovabili)

1. In coerenza con le politiche di settore definite dal Ministero dello Sviluppo Economico e in sinergia con le attività svolte dai soggetti preposti allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono affidate al GSE, nell'ambito dell'attività di promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, le attività tecnico strumentali ed operative mirate a:

supportare lo sviluppo di filiere industriali nazionali nel settore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, coinvolgendo le imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, i centri di ricerca e gli organismi nazionali ed esteri competenti;

migliorare la conoscenza degli operatori nazionali nel campo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, anche in relazione alle opportunità di esportazione o di investimento presenti nei mercati internazionali;

favorire il raccordo tra imprese italiane, le istituzioni e gli organismi esteri preposti allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane».

25.0.6

Martelli, Girotto, Castaldi, Catalfo, Blundo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - (*Controlli del Gestore dei Servizi Energetici sugli impianti a fonti rinnovabili*) – 1. Il GSE, per lo svolgimento delle attività di gestione di verifica e di controllo inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno si ispira ai criteri propri dell'attività amministrativa di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il GSE propone al Ministero dello sviluppo economico un piano straordinario di controllo sugli impianti in esercizio e costruzione al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti per le varie forme di incentivazione, in particolare per i periodi di incentivazione in cui risultano il maggior numero di convenzioni attivate, con l'indicazione di differenti percentuali di copertura dell'insieme degli impianti. Per ogni tipologia di controllo e verifica, il GSE definisce i relativi costi sulla base delle attività svolte in passato e li sottopone al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento del piano di cui al comma 2, il Ministero dello Sviluppo economico definisce l'obiettivo numerico per ogni tipologia di impianto, anche sulla base delle risultanze storiche dei controlli effettuati.

4 L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede a identificare le modalità di copertura dei costi di cui al comma 2. Le somme recuperate o risparmiate per effetto dei controlli sono destinate alla finalità di cui al comma 1 dell'articolo 23».

Art. 26

26.1

De Petris, Stefano, Casaletto

Sopprimere l'articolo.

26.2

Fravezzi, Zeller, Palermo, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Laniece, Berger

Sopprimere l'articolo.

26.3

Di Maggio, Mauro Mario

Sopprimere l'articolo.

26.4

Orellana, Mussini

Sopprimere l'articolo.

26.5

Maran

Sopprimere l'articolo.

26.6

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

26.7

Mancuso, Caridi

Sopprimere l'articolo.

26.8

Perrone

Sopprimere l'articolo.

26.9

Giroto, Nugnes, Castaldi, Martelli, Moronese, Fucksia, Cioffi, Endrizzi, Puglia, Catalfo, Blundo

Sopprimere l'articolo.

26.10

Fucksia

Sopprimere l'articolo.

26.11

Puppato

Sopprimere l'articolo.

26.12

Merloni, Di Biagio

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. Al fine di contenere l'onere annuo sulla componente A3 delle tariffe elettriche, una parte del fabbisogno finanziario necessario alla copertura degli oneri per l'incentivazione della

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere reperita sul mercato mediante l'emissione di obbligazioni, con le modalità e secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Le obbligazioni di cui al comma 1 possono avere durata, anche differenziata, fino a 30 anni, in modo da consentire di contenere nel breve e medio termine l'onere annuo della componente A3 in tariffa, attraverso un allungamento nel lungo termine della raccolta tariffaria. Le medesime obbligazioni prevedono il pagamento dell'interesse annuo maturato e il rimborso del capitale a scadenza.

3. La parte di fabbisogno finanziario di cui al comma 1 da reperire sul mercato, le modalità e le scadenze temporali delle operazioni di emissione sono definite dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente ogni anno, con proprio decreto, tenendo conto dell'andamento dell'economia e del differenziale di prezzo dell'energia elettrica tra l'Italia e i Paesi comunitari di analoghe dimensioni.

4. Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A provvede all'emissione delle obbligazioni di cui al comma 1, secondo i termini ed i criteri definiti ai sensi dei commi 2 e 3, previa formulazione di un programma di emissione che viene approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

5. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, attraverso la componente tariffaria di cui al comma 1, a dare integrale copertura agli oneri per il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale di cui al comma 2, nonché agli oneri per la gestione dell'emissione. Le modalità di copertura di detti oneri, che rientrano tra quelli per i quali si applica il principio comunitario di tutela del legittimo affidamento, sono stabilite entro il 31 gennaio di ciascun anno dall'Autorità per l'energia elettrica e gas sentito il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., anche a prescindere da eventuali modifiche di ruolo e assetto del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.»

6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, con effetti a decorrere dal 2014, ad aggiornare la componente A3 delle tariffe elettriche in modo da attribuire in modo omogeneo a tutti in consumatori i benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.»

26.13

Mancuso, Caridi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. Al fine di contenere l'onere annuo sulla componente A3 delle tariffe elettriche, una parte del fabbisogno finanziario necessario alla copertura degli oneri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere reperita sul mercato mediante l'emissione di obbligazioni, con le modalità e secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. le obbligazioni di cui al comma 1 possono avere durata, anche differenziata, fino a 30 anni, in modo da consentire di contenere nel breve e medio termine l'onere annuo della componente A3 in tariffa, attraverso un allungamento nel lungo termine della raccolta tariffaria le medesime obbligazioni prevedono il pagamnto dell'interesse annuo maturato e il rimborso del capitale a scadenza.

3. La parte di fabbisogno finanziario di cui al comma 1 da reperire sul mercato, le modalità e le scadenze temporali delle operazioni di emissione sono definite dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente ogni anno, con proprio decreto, tenendo conto dell'andamento dell'economia e del differenziale di prezzo dell'energia elettrica tra l'Italia e i Paesi comunitari di analoghe dimensioni.

4. Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A provvede all'emissione delle obbligazioni di cui al comma 1, secondo i termini ed i criteri definiti ai sensi dei commi 2 e 3, previa formulazione di un programma di emissione che viene approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

5. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, attraverso la componente tariffaria di cui al comma 1, a dare integrale copertura agli oneri per il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale di cui al comma 2, nonché agli oneri per la gestione dell'emissione. Le modalità di copertura di detti oneri, che rientrano tra quelli per i quali si applica il principio comunitario di tutela del legittimo affidamento, sono stabilite entro il 31 gennaio di ciascun anno dall'Autorità per l'energia elettrica e gas sentita il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., anche a prescindere da eventuali modifiche di ruolo e assetto del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, con effetti a decorrere dal 2014, ad aggiornare la componente A3 delle tariffe elettriche in modo da attribuire in modo omogeneo a tutti i consumatori i benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente articolo».

26.15

Puppato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. Al fine di contenere l'onere annuo sulla componente A3 delle tariffe elettriche, una parte del fabbisogno finanziario necessario alla copertura degli oneri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere reperita sul mercato mediante l'emissione di obbligazioni, con le modalità e secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Le obbligazioni di cui al comma 1 possono avere durata, anche differenziata, fino a 30 anni, in modo da consentire di contenere nel breve e medio termine l'onere annuo della componente A3 in tariffa, attraverso un allungamento nel lungo termine della raccolta tariffaria. Le medesime obbligazioni prevedono il pagamento dell'interesse annuo maturato e il rimborso del capitale a scadenza.

3. La parte di fabbisogno finanziario di cui al comma 1 da reperire sul mercato, le modalità e le scadenze temporali delle operazioni di emissione sono definite dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente ogni anno, con proprio decreto, tenendo conto dell'andamento dell'economia e del differenziale di prezzo dell'energia elettrica tra l'Italia e i Paesi comunitari di analoghe dimensioni.

4. Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A provvede all'emissione delle obbligazioni di cui al comma 1, secondo i termini ed i criteri definiti ai sensi dei commi 2 e 3, previa formulazione di un programma di emissione che viene approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

5. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, attraverso la componente tariffaria di cui al comma 1, a dare integrale copertura agli oneri per il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale di cui al comma 2, nonché agli oneri per la gestione dell'emissione. Le modalità di copertura di detti oneri, che rientrano tra quelli per i quali si applica il principio comunitario di tutela del legittimo affidamento, sono stabilite entro il 31 gennaio di ciascun anno dall'Autorità per l'energia elettrica e gas sentita il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., anche a prescindere da eventuali modifiche di ruolo e assetto del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, con effetti a decorrere dal 2014, ad aggiornare la componente A3 delle tariffe elettriche in modo da attribuire in modo omogeneo a tutti i consumatori i benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente articolo».

26.16

Mancuso, Caridi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, limitatamente agli impianti solari fotovoltaici i cui dati di produzione mensili vengono trasmessi al Gestore dei servizi energetici S.p.A dal gestore di rete, le tariffe incentivanti di cui al comma 1 sono erogate con rate mensili costanti, in misura pari al 98 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione e il GSE effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di qualsiasi potenza nominale è rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto ed è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.

Allegato 2

(articolo 26, comma 3)

Tabella

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	16%
13	15%
14	13%
15	12%
16	11%
17	10%
18	9%
oltre 19	8%

4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del luglio 2012, le riduzioni di cui

all'allegato 2 alla presente legge si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4, anche in caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 7, ha diritto di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Tali finanziamenti beneficiano, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema – bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 3 e 4 la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici optino per una riduzione di una quota pari al 2 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro 90 giorni dalla data in cui sono resi pubblici i termini e le condizioni delle convenzioni di cui al comma 5 e la riduzione dell'incentivo decorre dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 giorni.

8. Le modalità operative per l'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge».

26.17

Orellanda, Mussini

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26

(interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011, sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, limitatamente agli impianti solari fotovoltaici i cui dati di produzione mensili vengono trasmessi dal gestore di rete al Gestore dei servizi energetici S.p.A., le tariffe incentivanti, di cui al comma 1, sono erogate con rate mensili costanti in misura pari al 98 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione. Il GSE provvede ad effettuare il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di qualsiasi potenza nominale è rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella

di cui all'allegato 2 al presente decreto ed è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.

4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 1° luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4, anche in caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 7, ha diritto di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Tali finanziamenti beneficiano, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 3 e 4, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici optino per una riduzione di una quota pari al 2 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro 90 giorni dalla data in cui sono resi pubblici i termini e le condizioni delle convenzioni di cui al comma 5 e la riduzione dell'incentivo decorre dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 giorni.

8. Le modalità operative per l'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la Tabella di cui all'Allegato 2, con la seguente:

Allegato 2

(articolo 26, comma 3)

Tabella

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	16%
13	15%
14	13%
15	12%
16	11%

17	10%
18	9%
oltre 19	8%

26.18

Merloni, Luigi Marino

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26

(Interventi sugli incentivi erogati ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate)

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, gli incentivi sull'energia elettrica prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed assimilate che trovano copertura nella componente A3 delle tariffe elettriche, sono erogati secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le tariffe incentivanti per l'energia prodotta dagli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza nominale superiore a 200 kW riconosciuta in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono rimodulate secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 alla presente legge e sono erogate per un periodo di 22 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.

3. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 1° luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 alla presente legge si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

4. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 2 e 3 ha diritto di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 2 e 3. Tali finanziamenti beneficiano, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze».

26.19

Fravezzi, Zeller, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Berger, Laniece, Panizza

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26

(Risoluzione anticipata delle convenzioni afferenti alle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni relative alle tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

2. L'adesione dei produttori ai meccanismi di risoluzione anticipata della convenzioni di cui al comma 1 è su base volontaria.

3. Il Ministro dello sviluppo economico individua i meccanismi di risoluzione anticipata di cui al comma 1 secondo i criteri e le modalità di seguito indicate:

a) l'accesso al meccanismo di risoluzione anticipata è consentito dal GSE S.p.A. mediante procedure di asta dallo stesso gestite;

b) preventiva indicazione delle risorse rese disponibili dal GSE S.p.A. per la risoluzione anticipata;

c) parametrizzazione dei corrispettivi di risoluzione anticipata sulla base degli effettivi dati di produzione degli impianti negli anni precedenti;

d) individuazione di un livello minimo di offerta per l'accesso al meccanismo di risoluzione anticipata;

e) individuazione di misure che garantiscano l'impegno del produttore al mantenimento in esercizio e alla corretta manutenzione degli impianti oggetto delle convenzioni risolte anticipatamente.

4. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.

5. Ai fini di cui al presente articolo, per il GSE S.p.A. può porre in essere una o più operazioni di reperimento delle necessarie risorse finanziarie in qualsiasi forma tecnica, ivi inclusa l'emissione di prestiti obbligazionari.

6. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1 disciplina, in particolare:

a) l'ammontare delle risorse disponibili per la risoluzione anticipata, di cui al comma 3, lettera b);

b) le modalità con cui il GSE S.p.A. seleziona i soggetti che accedono al meccanismo di risoluzione anticipata, attraverso le procedure di cui al comma 3;

c) le misure per garantire il rispetto del vincolo di cui al comma 4;

d) criteri e modalità delle operazioni di finanziamento da porre in essere da parte del GSE S.p.A. di cui al comma 5».

26.20

De Petris, Stefano, Casaletto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26 – (Riduzione del servizio di interrompibilità) – 1. In relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 1».

26.21

Martelli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26 – (*Carbon Tax*) – 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:

a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di gas ed elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione e dalla componente tariffaria A2 è gradualmente sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;

b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2016. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;

c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;

d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo nei settori coperti dallo *European Emission Trading System* di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;

e) il Ministero dello sviluppo economico dà mandato all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico di assumere provvedimenti tesi a ridurre l'impatto dell'accisa sulla spesa di approvvigionamento dei combustibili per uso domestico per le famiglie economicamente disagiate;

f) al fine di prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c).

2. L'ultimo periodo dell'articolo 15, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23 è soppresso».

26.22

Scalia

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 2015, il GSE trattiene un onere straordinario pari al 3% dell'incentivo da corrispondere mensilmente in relazione all'energia elettrica prodotta da impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, di potenza nominale superiore a 100 kW.

2. I ricavi derivanti dall'applicazione della previsione contenuta al comma 1 saranno utilizzati ai fini del contenimento della componente A3 delle bollette elettriche per gli utenti indicati all'articolo 23, comma 1».

26.23

Merloni, Luigi Marino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 2015, il GSE trattiene un onere straordinario pari al 3% dell'incentivo da corrispondere mensilmente in relazione all'energia elettrica prodotta da impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, di potenza nominale superiore a 100 kW.

2. I ricavi derivanti dall'applicazione della previsione contenuta al comma 1 saranno utilizzati ai fini del contenimento della componente A3 delle bollette elettriche per gli utenti indicati all'articolo 23 comma 1».

26.24

Puppato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26 – (Interventi sugli incentivi dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. trattiene un onere straordinario pari al 3 per cento dell'incentivo da corrispondere mensilmente in relazione all'energia elettrica prodotta da impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, di potenza nominale superiore a 100 kW.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono destinati al contenimento della componente A3 delle bollette elettriche a favore degli utenti di cui all'articolo 23, comma 1».

26.25

Tomaselli, Caleo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Limitatamente ai soggetti che operano nel settore della produzione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed assimilate i cui incentivi trovano copertura nella componente A3 delle tariffe elettriche, a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2014, l'addizionale di cui al primo periodo si applica in caso di conseguimento nel periodo di imposta precedente di un volume di ricavi superiore a 300 mila euro e di un reddito imponibile superiore a 30.000 euro.

2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, è destinato esclusivamente ai fini del contenimento della componente A3 delle tariffe elettriche».

26.26

Scalia

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Limitatamente ai soggetti che operano nel settore della produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate i cui incentivi trovano copertura nella componente A3 delle tariffe elettriche, a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2014, l'addizionale di cui al primo periodo si applica in caso di conseguimento nel periodo di imposta precedente di un volume di ricavi superiore a 300 mila euro e di un reddito imponibile superiore a 30 mila euro. L'extra-gettito derivante dall'applicazione della previsione contenuta nel periodo precedente sarà utilizzato ai fini del contenimento della componente A3 delle tariffe elettriche"».

26.27

Martelli, Girotto, Castaldi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – (Risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92) – 1. Ai fini di promuovere l'uscita degli impianti di produzione dal regime definito dalla deliberazione Cip n. 6/92, di favorire il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché di raggiungere l'obiettivo stabilito dalla legislazione vigente, per cui gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti alle convenzioni debbano essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adotta una revisione dei meccanismi per la risoluzione anticipata delle medesime convenzioni CIP 6/92».

26.28

Martelli, Girotto, Castaldi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – (*Disposizioni per la riduzione degli oneri di sistema*) – 1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 69».

26.29

Martelli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. I commi 18 e 19 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati».

26.30

Merloni, Luigi Marino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Limitatamente ai soggetti che operano nel settore della produzione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed assimilate i cui incentivi trovano copertura nella componente A3 delle tariffe elettriche, a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2014, l'addizionale di cui al primo periodo si applica in caso di conseguimento nel periodo di imposta precedente di un volume di ricavi superiore a 300 mila euro e di un reddito imponibile superiore a 30 mila euro. L'extra-gettito derivante dall'applicazione della previsione contenuta nel periodo precedente sarà utilizzato ai fini del contenimento della componente A3 delle tariffe elettriche"».

26.31

Di Biagio, Merloni, Luigi Marino, Dalla Zuanna

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal secondo semestre 2014, limitatamente agli impianti solari fotovoltaici i cui dati di produzione mensili vengono trasmessi al Gestore dei servizi energetici S.p.A. dal gestore di rete, le tariffe incentivanti di cui al comma 1, sono erogate con rate mensili costanti, in misura pari al 98 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed il GSE effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico";

b) al comma 3 le parole: "superiore a 200 kw" sono sostituite dalla seguente: "qualsiasi";

c) al comma 5:

– la parola: "può" è soppressa;

– dopo le parole: "3 e 4" aggiungere le seguenti: "anche in caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 7, ha diritto di";

– dopo le parole: "l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4" aggiungere le parole: "o 7";

– le parole: "può beneficiare" sono sostituite dalle seguenti: "beneficiano";

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le disposizioni di cui ai commi da 3, 4 e 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici optino per una riduzione di una quota pari al 2 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro 90 giorni dalla data in cui sono resi pubblici i termini e le condizioni delle convenzioni di cui al comma 5 e la riduzione dell'incentivo decorre dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 giorni.";

e) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"8. Le modalità operative per l'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge"».

Conseguentemente, la tabella di cui all'Allegato 2 (articolo 26, comma 3) è sostituita dalla seguente:

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	16%
13	15%
14	13%
15	12%

16	11%
17	10%
18	9%
oltre 19	8%

26.32

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza, Fausto Guilherme longo, Zin

Sopprimere il comma 2.

26.33

Puppato, Mattesini

Sopprimere il comma 2.

26.34

Gambaro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dal secondo semestre 2014, limitatamente agli impianti solari fotovoltaici i cui dati di produzione mensili vengono trasmessi al Gestore dei servizi energetici S.p.A. dal gestore di rete, le tariffe incentivanti di cui al comma 1 sono erogate con rate mensili costanti, in misura pari al 98 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione e il GSE effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico».

26.35

Piccoli

Sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: «A decorrere dal secondo semestre 2014, limitatamente agli impianti solari fotovoltaici i cui dati di produzione mensili vengono trasmessi al Gestore dei servizi energetici S.p.A. dal gestore di rete, le tariffe incentivanti di cui al comma 1 sono erogate con rate mensili costanti, in misura pari al 95 per cento della producibilità

media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione e il GSE effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo».

26.36

Puppato, Mattesini

Sopprimere il comma 3.

26.37

Gambaro

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di qualsiasi potenza nominale è rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto ed è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti».

Allegato 2

(articolo 26, comma 3)

Tabella

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	16%
13	15%
14	13%
15	12%
16	11%
17	10%

26.38

De Petris, Stefano, Casaletto

Al comma 3, le parole: «superiore a 200 Kw» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1 Mw».

26.39

Maran

Al comma 3, sostituire la parola: «200» con la seguente: «1Mw».

26.40

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza, Longo, Zin

Al comma 3, l'allegato 2 è sostituito con la seguente tabella:

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	12%
13	11%
14	10%
15	9%
16	8%
17	7%
18	6%
oltre 19	5%

26.41

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 3, sostituire la parola: «24» con la seguente: «22».

Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

26.42

Mancuso

Alla fine del comma 3 aggiungere la seguente frase: «La rimodulazione della tariffa incentivante si applica su base volontaria agli impianti della Pubblica Amministrazione o costruiti su edifici ed aree della Pubblica Amministrazione».

26.43

Perrone

Alla fine del comma 3 aggiungere la seguente frase: «La rimodulazione della tariffa incentivante si applica su base volontaria agli impianti della Pubblica Amministrazione o costruiti su edifici ed aree della Pubblica Amministrazione».

26.44

Puppato

Alla fine del comma 3 aggiungere la seguente frase: «La rimodulazione della tariffa incentivante si applica su base volontaria agli impianti della Pubblica Amministrazione o costruiti su edifici ed aree della Pubblica Amministrazione».

26.45

Tomaselli, Caleo, Cuomo

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «La rimodulazione della tariffa incentivante si applica su base volontaria agli impianti della Pubblica Amministrazione o costruiti su edifici ed aree della Pubblica Amministrazione».

26.46

Gambaro

Il comma 5 è così sostituito:

«5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4, anche in caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 7, ha diritto di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4 o 7. Tali finanziamenti beneficiano, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema – bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma

7, lettera *a*), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze».

26.47

Piccoli

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4, anche in caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 7, ha diritto ad accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Tali finanziamenti beneficiano, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera *a*), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

26.48

Bonfrisco, Pelino, Bruni

Al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Tali finanziamenti possono beneficiare, sulla base di apposite convenzioni con l'Associazione Bancaria Italiana, di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera *a*), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è assistita dalla garanzia dello Stato, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze».

26.49

Fabbri, Tomaselli

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro dell'economia e finanze definisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della conversione del presente decreto legge un accordo quadro con l'ABI per l'allungamento della durata dei finanziamenti attivati con contratti di con mutuo o di *leasing* dai soggetti di cui al comma 5».

26.50

Vaccari

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «senza alcun ulteriore onere a carico dei titolari dei permessi».

26.51

Tomaselli

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I contratti di diritto reale di superficie e di affitto stipulati dai titolari degli impianti fotovoltaici sono prorogati di diritto, per la stessa durata stabilita dal comma 3. I canoni dovuti sono calcolati sulla base della media aritmetica semplice di quelli già stabiliti nei relativi contratti».

26.52

Puppato, Mattesini

Sopprimere il comma 7.

26.53

Gambaro

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici optino per una riduzione di una quota pari al 2 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro 90 giorni dalla data in cui sono resi pubblici i termini e le condizioni delle convenzioni di cui al comma 5 e la riduzione dell'incentivo decorre dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 giorni».

26.54

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalla, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari

Sostituire il comma 7, con i seguenti:

«7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici optino per una riduzione dell'incentivo ricevuto alla data di entrata in

vigore del presente decreto legge, per la durata residua del periodo di incentivazione, per una quota pari:

- a) al 3 per cento per gli impianti da 200 kW a 500 kW;
- b) al 4,5 per cento per gli impianti da 500 kW ad 1 MW;
- c) al 6 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore ad 1 MW.

L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell'incentivo decorre dal 1 gennaio 2015.

7-bis. Le aliquote di cui al comma 7 possono rimodulate in diminuzione con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in relazione all'andamento del prezzo in acquisto dell'energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano (IPEX) ai sensi dell'articolo 30, comma 4, lettera c) della Delibera dell'AEEG n. 11/06 del 13 Giugno 2006».

26.55

Tomaselli, Caleo, Vaccari

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale optino per una riduzione dell'incentivo ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, per la durata residua del periodo di incentivazione, di una quota pari:

- a) al 3 per cento per gli impianti da 200 kW a 500 kW;
- b) al 4,5 per cento per gli impianti da 500 kW ad 1 MW;
- c) al 6 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore ad 1 MW.

L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell'incentivo decorre dal 1 gennaio 2015».

26.56

Maran, Susta

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la parola «200» con «1000»;
- b) sostituire la parola «8» con «15»;
- c) aggiungere dopo le parole: «dell'incentivo riconosciuto» le seguenti «per gli impianti entrati in esercizio ai sensi dei Decreti attuativi 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 (primo conto energia) e decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (secondo conto energia) e del 6 per cento per gli impianti entrati in esercizio ai sensi dei decreto ministeriale 6 agosto 2010 (terzo conto energia), decreto ministeriale 5 maggio 2011 (quarto conto energia) e decreto ministeriale 5 luglio 2012 (quinto conto energia)».

26.57

Maran

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola 200 con 1000;

b) sostituire la parola 8 con 15;

c) aggiungere dopo le parole dell'incentivo riconosciuto le seguenti per gli impianti entrati in esercizio ai sensi dei Decreti attuativi 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 (primo conto energia) e decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (secondo conto energia) e del 6 per cento per gli impianti entrati in esercizio ai sensi dei decreto ministeriale 6 agosto 2010 (terzo conto energia), decreto ministeriale 5 maggio 2011 (quarto conto energia) e decreto ministeriale 5 luglio 2012 (quinto conto energia).

26.58

Maran, Susta

Al comma 7, la parola: «200» è sostituita con la parola: «1000».

26.59

Tomaselli, Caleo, Vaccari

Al comma 7, sostituire le parole: «una quota pari all'8 per cento» con le seguenti: «una quota pari al 5 per cento».

26.60

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 7, sostituire le parole: «all'8 per cento», con le parole: «al 4 per cento».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

26.61

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza, Longo, Zin

Al comma 7, sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

26.62

Maran, Susta

All'articolo 26 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Non trovano altresì applicazione nelle ipotesi in cui gli impianti fotovoltaici siano posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, purché dai medesimi condotti.».

26.63

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Dopo il comma 7, aggiungere, il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti della pubblica amministrazione e a quelli costruiti su edifici ed aree della pubblica amministrazione.».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

26.64

Vaccari, Tomaselli, Caleo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti fotovoltaici di proprietà degli enti locali.».

26.65

Caleo, Tomaselli, Vaccari

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti fotovoltaici di proprietà di enti locali o di società controllate dagli enti locali.».

26.66

Tomaselli, Caleo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti fotovoltaici già in esercizio prima del 5 luglio 2012, ai quali è stata assegnata la tariffa relativa al quinto conto energia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 luglio 2012.»

26.67

Bellot, Consiglio, Arrigoni, Candiani

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Dopo la lettera *d*), comma 2, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

"d-bis. Agli impianti fotovoltaici, ubicati sugli edifici, di potenza nominale fino a 6 kw."».

26.68

Gambaro

Dopo comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Le modalità operative per l'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.»

26.69

Divina, Consiglio, Arrigoni, Candiani

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per gli interventi relativi alla installazione di sistemi di accumulo a batterie dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, si applica la detrazione di imposta di cui all'articolo 16-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari al 65 per cento senza limiti di spesa, delle spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2023.

26.70

Divina, consiglio, Arrigoni, Candiani

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, riconosce la compensazione della differenza tariffaria tra l’energia elettrica prodotta e quella consumata in favore degli impianti fotovoltaici ad uso domestico, installati su edifici, di potenza nominale fino a 9 kW».

Conseguentemente:

Gli obiettivi di risparmio di cui all’articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

26.71

Puppato

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al commi da 3 a 6 non trovano applicazione nei casi in cui gli impianti fotovoltaici siano posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, purché dai medesimi condotti».

26.72

Malan

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge del 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "potenza elettrica fino a 500 Kw" sono sostituite dalle seguenti: "potenza di concessione fino a 500 Kw".

26.0.1

Tomaselli

Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis:

1. Al fine di ridurre il rischio di aumento degli oneri per il sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con proprio atto di indirizzo, definisce le modalità con le quali il Gestore dei Servizi Energetici, adotta opportune strategie di

vendita sul mercato nazionale ed estero dell'energia elettrica ritirata nell'ambito del regimi di incentivazione gestiti e degli articoli 6 e 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, anche attraverso la stipula di contratti di compravendita di energia elettrica, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, su mercati a termine ed eventualmente al di fuori del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di norma utilizzato dallo stesso Gestore.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propri provvedimenti, assicura, in ogni caso, l'equilibrio economico del Gestore dei Servizi Energetici mediante specifiche disposizioni alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico».

26.0.2

Tomaselli

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis:

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del Decreto del 5 dicembre 2013 è sostituito dal seguente: "1. Entro il 1° ottobre 2014, l'Autorità:

a) stabilisce le modalità per l'erogazione del servizio di misura del biometano incentivabile, ai sensi dell'articolo 3 e 5, e del biometano incentivabile ed immesso in rete, ai sensi dell'articolo 4.

b) stabilisce le modalità con le quali le risorse per l'incentivazione di cui all'articolo 3, ivi inclusi gli eventuali oneri di cui al comma 3 del medesimo articolo, trovano copertura sulle tariffe di trasporto del gas naturale".

Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del Decreto del 5 dicembre 2013 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Il soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, è il gestore della rete del gas naturale. Qualora il biometano, relativamente all'articolo 5, sia utilizzato in un impianto di cogenerazione ad alto rendimento nello stesso sito di produzione del biometano, il soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile è il beneficiario dell'incentivazione stessa".

Il comma 2 dell'articolo 8 del Decreto del 5 dicembre 2013 è sostituito dal seguente: "2. Entro il 1° dicembre 2014, il GSE:

a) pubblica le procedure applicative per la richiesta ed il rilascio degli incentivi di sua competenza, di cui agli articoli 3 e 5, e per la definizione della data di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano che accede agli incentivi di cui all'articolo 4 del presente Decreto.

b) definisce ed aggiorna annualmente il valore percentuale da utilizzare per il calcolo forfettario dei consumi energetici dell'impianto, di cui articolo 3, comma 6, del presente Decreto, anche tenendo conto, ove applicabile, di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del Decreto 6 luglio 2012 in materia di servizi ausiliari".

Il comma 6 dell'articolo 3 del Decreto del 5 dicembre 2013 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di assicurare che il bilancio energetico del processo di produzione ed immissione in rete del biometano sia positivo, l'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto, sulla base delle misure trasmesse al GSE da parte del gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale, ovvero dal soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano

incentivabile di cui all'articolo 8 comma 1-*bis*, sul biometano al netto dei consumi energetici dell'impianto. Tali consumi, riportati in MWh fisici, sono calcolati forfettariamente in base al valore percentuale, definito ed aggiornato annualmente dal GSE, anche tenendo conto, ove applicabile, di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del Decreto 6 luglio 2012 in materia di servizi ausiliari».

26.0.3

Tomaselli

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di sostegno alle energie rinnovabili, il GSE può reperire una parte del fabbisogno necessario alla copertura degli oneri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso il ricorso a linee di credito, finanziamenti bancari o emissioni di obbligazioni. A tali fini, il GSE SpA può valorizzare i propri attivi patrimoniali e crediti esistenti mediante uno o più cessioni degli stessi, nel contesto delle operazioni di cui al presente comma, e può definire operazioni di riacquisto a sconto di quote di incentivazioni concesse.

2. Le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1 sono definite dal GSE S.p.A. in un programma triennale che è trasmesso, entro l'ultimo trimestre del triennio di riferimento del programma, al Ministro dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico. Il programma individua le misure che il GSE S.p.A. intende mettere in atto, la quota di fabbisogno interessata, i costi e i vantaggi attesi. Entro i successivi 30 giorni il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, formula indirizzi operativi allo stesso GSE S.p.A. in merito alle modalità delle operazioni.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico aggiorna i propri atti di regolazione tariffaria in modo da tener conto dei risultati dalla raccolta di risorse sul mercato finanziario e tiene conto dell'attività svolta dal GSE S.p.A. ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, nell'ambito del pertinente quadro regolatorio.

4. Gli finanziari interessi passivi e i costi del programma di cui al comma 2, nonché la remunerazione riconosciuta per la gestione del programma ai sensi del comma 3, rientrano tra i costi operativi sostenuti dal GSE S.p.A. per lo svolgimento dei servizi e sono posti a carico dei produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW beneficiari di incentivi statali sull'energia prodotta, secondo le modalità di cui all'articolo 3.

5. Gli interessi passivi e i costi del programma di cui al comma 2 non sono soggetti ai vincoli di deducibilità di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 e sono altresì ricompresi nella base imponibile ai fini della applicazione dell'imposta istituita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni».

26.0.4

Tomaselli, Fabbri

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Disposizioni in materia di coefficienti di ammortamenti)

1. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabella re di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, le imprese operanti nei settori del fotovoltaico e dell'eolico applicano i coefficienti ivi previsti per il Gruppo XVII – Specie 1/b – Produzione e distribuzione di energia termoelettrica. Tuttavia, in relazione agli impianti fotovoltaici, il coefficiente di ammortamento è fissato nella misura del 6,5 per cento a prescindere dalla loro natura mobiliare o immobiliare.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2000, n. 212, le disposizioni del precedente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Le imprese che, in sede di determinazione del reddito di impresa del suddetto periodo di imposta, abbiano applicato il maggior coefficiente del 9 per cento possono procedere all'integrazione della minore imposta senza applicazione di sanzioni ed interessi».

26.0.5

Pelino

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Disposizioni in materia di coefficienti di ammortamenti)

1. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, le imprese operanti nei settori del fotovoltaico e dell'eolico applicano i coefficienti ivi previsti per il Gruppo XVII – Specie 1/b – Produzione e distribuzione di energia termoelettrica. Tuttavia, in relazione agli impianti fotovoltaici, il coefficiente di ammortamento è fissato nella misura del 6,5 per cento a prescindere dalla loro natura mobiliare o immobiliare.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2000, n. 212, le disposizioni del precedente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Le imprese che, in sede di determinazione del reddito di impresa del suddetto periodo di imposta, abbiano applicato il maggior coefficiente del 9 per cento possono procedere all'integrazione della minore imposta senza applicazione di sanzioni ed interessi».

26.0.6

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di sostegno alle energie rinnovabili, il GSE può reperire una parte del fabbisogno necessario alla copertura degli oneri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso il ricorso a linee di credito, finanziamenti bancari o emissioni di obbligazioni. A tali fini, il GSE S.p.A. può valorizzare i propri attivi patrimoniali e crediti esistenti mediante uno o più cessioni degli stessi, nel contesto delle operazioni di cui al presente comma, e può definire operazioni di riacquisto a sconto di quote di incentivazioni concesse.

2. Le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1 sono definite dal GSE S.p.A. in un programma triennale che è trasmesso, entro l'ultimo trimestre del triennio di riferimento del programma, al Ministro dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico. Il programma individua le misure che il GSE S.p.A. intende mettere in atto, la quota di fabbisogno interessata, i costi e i vantaggi attesi. Entro i successivi 30 giorni il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, formula indirizzi operativi allo stesso GSE S.p.A. in merito alle modalità delle operazioni.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico aggiorna i propri atti di regolazione tariffaria in modo da tener conto dei risultati dalla raccolta di risorse sul mercato finanziario e tiene conto dell'attività svolta dal GSE S.p.A. ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, nell'ambito del pertinente quadro regolatorio.

4. Gli interessi passivi e i costi del programma di cui al comma 2, nonché la remunerazione riconosciuta per la gestione del programma ai sensi del comma 3, rientrano tra i costi operativi sostenuti dal GSE S.p.A. per lo svolgimento dei servizi e sono posti a carico dei produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW beneficiari di incentivi statali sull'energia prodotta, secondo le modalità di cui all'articolo 3.

5. Gli interessi passivi e i costi del programma di cui al comma 2 non sono soggetti ai vincoli di deducibilità di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 e sono altresì ricompresi nella base imponibile ai fini della applicazione dell'imposta istituita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni.».

26.0.7

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al fine di ridurre il rischio di aumento degli oneri per il sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio atto di indirizzo, definisce le modalità con le quali il Gestore dei Servizi Energetici, adotta opportune strategie di vendita sul mercato nazionale ed estero dell'energia elettrica ritirata nell'ambito del regimi di incentivazione gestiti e degli articoli 6 e 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03, anche attraverso la stipula di contratti di compravendita di energia elettrica, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, su mercati a termine ed eventualmente al di fuori del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di norma utilizzato dallo stesso Gestore.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propri provvedimenti, assicura, in ogni caso, l'equilibrio economico del Gestore dei Servizi Energetici mediante specifiche disposizioni alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico».

26.0.8

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del 5 dicembre 2013 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 1° ottobre 2014, l'Autorità:

a) stabilisce le modalità per l'erogazione del servizio di misura del biometano incentivabile, ai sensi degli articoli 3 e 5, e del biometano incentivabile ed immesso in rete, ai sensi dell'articolo 4.

b) stabilisce le modalità con le quali le risorse per l'incentivazione di cui all'articolo 3, ivi inclusi gli eventuali oneri di cui al comma 3 del medesimo articolo, trovano copertura sulle tariffe di trasporto del gas naturale."

Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del 5 dicembre 2013 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Il soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, è il gestore della rete del gas naturale. Qualora il biometano, relativamente all'articolo 5, sia utilizzato in un impianto di cogenerazione ad alto rendimento nello stesso sito di produzione del biometano, il soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile è il beneficiario dell'incentivazione stessa."

Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del 5 dicembre 2013 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 1° dicembre 2014, il GSE:

a) pubblica le procedure applicative per la richiesta ed il rilascio degli incentivi di sua competenza, di cui agli articoli 3 e 5, e per la definizione della data di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano che accede agli incentivi di cui all'articolo 4 del presente Decreto.

b) definisce ed aggiorna annualmente il valore percentuale da utilizzare per il calcolo forfettario dei consumi energetici dell'impianto, di cui articolo 3, comma 6, del presente decreto, anche tenendo conto, ove applicabile, di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto 6 luglio 2012 in materia di servizi ausiliari."

Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto del 5 dicembre 2013 è sostituito dal seguente:

"Al fine di assicurare che il bilancio energetico del processo di produzione ed immissione in rete del biometano sia positivo, l'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto, sulla base delle misure trasmesse al GSE da parte del gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale, ovvero dal soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile di cui all'articolo 8 comma 1-bis, sul biometano al netto dei consumi energetici dell'impianto. Tali consumi, riportati in MWh fisici, sono calcolati forfettariamente in base al valore percentuale, definito ed aggiornato annualmente dal GSE, anche tenendo conto, ove applicabile, di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto 6 luglio 2012 in materia di servizi ausiliari"».

26.0.9

Gambaro

Dopo l'articolo 26, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 26-bis.

(Modalità di rimodulazione degli incentivi tramite trasferimento del diritto agli incentivi per impianti a biomasse, biogas, bioliquidi sostenibili)

1. I titolari degli impianti alimentati a biomasse, biogas, bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, nonché entrati in esercizio entro il 30 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 30 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti, per il trasferimento, totale o parziale, del diritto agli incentivi, così come riconosciuto dalla qualifica IAFR, a favore di altri impianti, anche non incentivati, alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, a loro volta entrati in esercizio entro tali date. Il trasferimento del diritto di cui sopra si applica agli impianti incentivati sia con certificati verdi, sia con tariffa onnicomprensiva, secondo le modalità di seguito descritte.

2. Il GSE, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Legge, pubblica le modalità con cui i titolari degli impianti di cui al comma 1 presentano la richiesta di trasferimento del diritto agli incentivi. Il GSE comunica ai richiedenti il nulla osta al trasferimento entro 30 giorni dalla data di richiesta.

3. Il diritto agli incentivi, trasferito da uno o più impianti cedenti ad uno o più impianti cessionari ai sensi del presente articolo, cessa alla prima data utile tra la data di scadenza dell'incentivazione dell'impianto cedente e quella dell'impianto cessionario. Nel caso in cui l'impianto cessionario non percepisca incentivi alla data di comunicazione al GSE di cui al comma precedente, il diritto agli incentivi si intende cessato alla data di scadenza dell'incentivazione dell'impianto cedente.

4. La potenza oggetto del trasferimento del diritto agli incentivi, di cui al presente articolo, è definita Potenza Virtuale, P_v , espressa in MW. La Potenza Virtuale viene determinata a partire dalla potenza oggetto della richiesta del trasferimento, cui si applica una decurtazione base e fissa del 20 per cento e, in aggiunta, un'ulteriore decurtazione definita in base alla producibilità media PM dell'impianto cedente, registrata a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, rispetto alla Producibilità Nominale PN dichiarata in sede di qualifica IAFR, come riportato in Tabella [1].

Tabella 1

Tabella [1] Parametro percentuale di decurtazione della potenza, per il calcolo della Potenza Virtuale P_v.		
Decurtazione base	Per tutti	20%
Classificazione	Rapporto tra Producibilità Media e Producibilità nominale	Ulteriore decurtazione
Fascia 1	Per $1 \geq PM/PN \geq 0,75$	0%
Fascia 2	Per $0,75 > PM/PN \geq 0,50$	5%
Fascia 3	Per $0,50 > PM/PN \geq 0,25$	10%
Fascia 4	Per $0,25 > PM/PN \geq 0$	20%

5. L'impianto cessionario, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo, potrà beneficiare del trasferimento del diritto agli incentivi da uno o più impianti cedenti, fino ad un tetto massimo di Potenza Virtuale identificato dai parametri q e q' di cui alla Tabella [2] ovvero alla Tabella [3], in dipendenza dal fatto che, alla data di comunicazione al GSE di cui al comma 2, il titolare dell'impianto cessionario rispettivamente benefici o meno di incentivi alla produzione di energia elettrica. In particolare, definita P la potenza dell'impianto cessionario individuata dalla qualifica IAFR o, per impianti precedentemente esistenti, la potenza che ha beneficiato di incentivi, si definisce q , ovvero q' il rapporto avente al numeratore la somma delle potenze P e P_V , e al denominatore la potenza P .

Tabella 2

Tabella [2] - Parametro $q = (P + P_V) / P$: Limite massimo di applicazione del parametro q agli impianti cessionari, che dispongono di un'incentivazione sulla produzione di energia elettrica alla data di richiesta al GSE.		
Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle prodotte da attività da filiera corta	$q = (P + P_V) / P$	1,1
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli prodotti da attività da filiera corta	$q = (P + P_V) / P$	1,2
Impianti a bioliquidi sostenibili diversi da quelli prodotti da attività da filiera corta	$q = (P + P_V) / P$	1,3

Tabella 3

Tabella [3] - Parametro $q' = (P + P_V) / P$: Applicazione del parametro q' agli impianti cessionari che NON dispongono di un'incentivazione sulla produzione di energia elettrica alla data di richiesta al GSE.		
Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle prodotte da attività da filiera corta	$q' = (P + P_V) / P$	0,8
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli prodotti da attività da filiera	$q' = (P + P_V) / P$	1
Impianti a bioliquidi sostenibili diversi da quelli prodotti da attività da filiera corta	$q' = (P + P_V) / P$	1,4

6. Il GSE, a valle dell'emissione del nulla osta, procederà ad erogare all'impianto cessionario gli incentivi, per la durata indicata al precedente comma 3, moltiplicando il parametro q , o in alternativa il parametro q' nei casi previsti, per il coefficiente moltiplicativo k qualora l'impianto cessionario benefici di certificati verdi ovvero, nel caso benefici di una tariffa onnicomprensiva, per il valore della tariffa onnicomprensiva spettante, al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente.

7. Nel caso in cui l'impianto cessionario goda di maggiorazioni dell'incentivazione, derivanti dall'utilizzo di combustibili di filiera corta, il beneficio di cui al presente articolo sarà applicato al netto delle suddette maggiorazioni da filiera corta.

8. Il trasferimento del diritto agli incentivi potrà applicarsi mutualmente anche tra impianti che beneficiano di differenti sistemi di incentivazione sull'energia elettrica, quali certificati verdi e tariffa onnicomprensiva. Il trasferimento del diritto di cui sopra si potrà applicare ad impianti aventi medesima tecnologia, seppur con diverso sistema di incentivazione o, in caso diverso, aventi medesimo coefficiente moltiplicativo k ovvero medesima tariffa onnicomprensiva. Sarà possibile inoltre trasferire il suddetto diritto, nei casi differenti da quelli precedentemente previsti, purché l'impianto cessionario abbia un coefficiente moltiplicativo k o una tariffa pari o inferiore a quella dell'impianto cedente; in tale ultimo caso, qualora l'impianto cedente e quello cessionario abbiano differenti regimi di incentivazione, al fine di un loro confronto per le finalità del presente comma, si assumerà il sistema di incentivazione dell'impianto cedente equivalente a quello dell'impianto cessionario, procedendo poi come precedentemente descritto.

9. Il trasferimento del diritto agli incentivi non pregiudica il diritto di effettuare gli interventi di cui all'Allegato 2 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

10. Il trasferimento del diritto agli incentivi non può essere esercitato nel caso in cui l'impianto cedente o l'impianto cessionario siano decaduti, in via definitiva, dal diritto di percepire gli incentivi.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica».

«Art. 26-ter.

1. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto emesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, determina le modalità mediante le quali il produttore possa, in via volontaria e aggiuntiva rispetto al disposto di cui all'articolo 26-*bis* che precede, prevedere altresì il trasferimento di potenza fisica, mediante spostamento di macchinari e apparecchiature dall'impianto cedente all'impianto cessionario. In tale caso non sarà possibile con lo stesso intervento accedere ad interventi di cui all'Allegato 2 del decreto ministeriale 6 luglio 2012».

26.0.10

Di Biagio, Merloni, Luigi Marino, Dalla Zuanna

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di coefficienti di ammortamenti)

1. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, le imprese operanti nei settori del fotovoltaico e dell'eolico applicano i coefficienti ivi previsti per il Gruppo XVII – Specie 1/b – Produzione e distribuzione di energia termoelettrica. Tuttavia, in relazione agli impianti fotovoltaici, il coefficiente di ammortamento è fissato nella misura del 6,5 per cento a prescindere dalla loro natura mobiliare o immobiliare.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2000, n. 212, le disposizioni del precedente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Le imprese che, in sede di determinazione del reddito di impresa del suddetto periodo di imposta, abbiano applicato il maggior coefficiente del 9 per cento possono procedere all'integrazione della minore imposta senza applicazione di sanzioni ed interessi».

26.0.11

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di coefficienti di ammortamenti)

1. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, le imprese operanti nei settori del fotovoltaico e dell'eolico applicano i coefficienti ivi previsti per il Gruppo XVII – Specie 1/b – Produzione e distribuzione di energia termoelettrica. Tuttavia, in relazione agli impianti fotovoltaici, il coefficiente di ammortamento è fissato nella misura del 6,5 per cento a prescindere dalla loro natura mobiliare o immobiliare.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2000, n. 212, le disposizioni del precedente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Le imprese che, in sede di determinazione del reddito di impresa del suddetto periodo di imposta, abbiano applicato il maggior coefficiente del 9 per cento possono procedere all'integrazione della minore imposta senza applicazione di sanzioni ed interessi».

Art. 27.

27.1

Buemi, Zeller, Palermo, Fausto Guilherme Longo

Al comma 1 sostituire le parole: «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas» con le seguenti: «l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico».

27.0.1

Scalia, Giuseppe Esposito

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Disposizioni urgenti per il riequilibrio economico e finanziario del servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela)

1. Al fine di garantire il servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela, è assicurato l'equilibrio economico e finanziario di ciascun operatore esercente detto servizio, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico riconosce con propria delibera, entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto-legge, i costi sostenuti da ciascun esercente il servizio suddetto, tenendo conto altresì delle dimensioni dell'operatore, dell'andamento del numero dei clienti serviti e della morosità dei medesimi».

Art. 28.

28.1

Tomaselli

Sopprimere l'articolo.

28.2

Tomaselli, Caleo

Al comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore» aggiungere le seguenti: «della legge di conversione».

28.3

Fucksia, Castaldi, Girotto

Al comma 1, le parole: «anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso energia da fonti rinnovabili, individuando gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti».

28.4

Tomaselli, Caleo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico, definisce un meccanismo transitorio di integrazione che prevede forme di graduale recupero di efficienza da parte delle imprese elettriche interessate.».

28.5

Tomaselli, Caleo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il gestore del sistema di trasmissione Terna S.p.A., previa analisi di costi/benefici, valuta la fattibilità e la convenienza economica a procedere all'interconnessione delle reti di cui al comma 1 alla rete di trasmissione nazionale per promuovere la coesione elettrica del Paese, e in caso positivo procede ad inserire tali sviluppi nel proprio piano decennale.».

28.6

Lai, Cucca, Angioni, Manconi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire anche alla Sardegna, sia per l'uso industriale che per quello domestico, l'accesso alla rete nazionale del metano, SNAM RETEGAS è autorizzata a programmare, all'interno del piano di sviluppo pluriennale, un intervento di completamento delle rete sarda prevedendo la connessione dei bacini distrettuali esistenti e in corso di completamento, già finanziati con fondi europei e nazionali, ad una dorsale che ne consenta l'adduzione via mare.»

28.7

Martelli, Castaldi, Giroto

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello Sviluppo Economico adotta il decreto di cui all'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2014, n. 9.»

28.0.1

Fattorini

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. La rubrica dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009 n. 99 è così sostituita: "Misure per la riduzione dei consumi energetici nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi".

2. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009 n. 99, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. A decorrere dal 1° giugno 2014 il titolare unico o il contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme, corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota, alla Regione il cui territorio è interessata dalle estrazioni, per il finanziamento di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di riduzione dei consumi energetici e delle connesse emissioni climalteranti a favore delle abitazioni dei residenti nelle medesime regioni.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità procedurali di trasferimento alle Regioni interessate delle somme attestata sul previgente Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi', nel rispetto del criterio di assegnazione delle risorse alle regioni nelle quali sono ubicate le attività che hanno generato l'aliquota di coltivazione versata al fondo negli anni 2011, 2012 e 2013.

5-quater. Le Regioni interessate dalle estrazioni stabiliscono con legge i criteri specifici di utilizzo delle risorse assegnate, destinandole prioritariamente ai cittadini appartenenti alle fasce deboli e svantaggiate.

5-quinquies. All'articolo 32, comma 4, della legge n. 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunta la seguente lettera: n-septies). Delle spese a valere sulle risorse derivanti alle regioni in conseguenza

di versamenti effettuati dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi"».

Art. 29.

29.1

Luigi Marino, Di Biagio, Merloni

Sopprimere l'articolo.

29.2

Maran

Sopprimere l'articolo.

29.3

Bignami

Sopprimere l'articolo.

29.4

Filippi, Borioli, Cantini, Cardinali, Stefano Esposito, Margiotta, Ranucci, Sonogo, Rita Ghedini

Sopprimere l'articolo.

29.5

Martelli, Moronese, Nugnes

Sopprimere l'articolo.

29.6

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

29.7

Bignami

All'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione».

b) Sopprimere il comma 3.

29.8

Mancuso, Caridi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

29.9

Bignami

All'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione».

b) Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del trasporto ferroviario delle merci. Per i successivi tre anni a decorrere dal 1 gennaio 2015 l'importo mancante alla componente tariffaria

compensativa, prodotta dall'esclusione degli oneri per il trasporto ferroviario delle merci, è compensato dalle risorse previste per il servizio universale per il trasporto ferroviario delle merci. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e vigila altresì sulla corretta applicazione della norma sul mercato».

29.10

Scalia

Al comma 1, sopprimere il primo periodo e al secondo periodo dopo le parole: «ai fini dell'attuazione del regime» aggiungere le seguenti: «tariffario speciale al consumo di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730».

29.11

Merloni

1. Il primo periodo del comma 1 è soppresso.

2. Al secondo periodo del comma 1, dell'articolo 29 dopo le parole: «ai fini dell'attuazione del regime» sono aggiunte: «tariffario speciale al consumo di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730».

29.12

Pelino

Al comma 1, sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime tariffario speciale al consumo di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730».

29.13

Berger, Panizza, Zeller, Palermo, Amati, Cirinnà, Conte, De Pin, Di Biagio, Fucksia, Rita Ghedini, Piccoli, Mastrangeli, Susta

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, dopo le parole: «servizio universale» inserire le seguenti: «e per il settore del trasporto ferroviario delle merci».

2. Al comma 3, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto ferroviario delle merci».

29.14

Filippi, Tomaselli, Caleo, Borioli, Cantini, Cardinali, Stefano Esposito, Margiotta, Ranucci, Sonogo, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari, Rita Ghedini

Al comma 1, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto ferroviario merci».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto ferroviario merci».

29.15

Bignami

All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nel servizio universale» aggiungere le seguenti: «e nel trasporto ferroviario di merci».

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «del servizio universale»: aggiungere le seguenti: «e nel trasporto ferroviario di merci».

29.16

Arrigoni, Consiglio, Candiani

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «servizio universale» inserire le seguenti: «e per il settore del trasporto ferroviario delle merci»;

b) al comma 3, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto ferroviario delle merci».

29.17

Mancuso, Caridi

Al comma 1, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e per il trasporto ferroviario merci».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e per il trasporto ferroviario merci».

29.18

Cioffi, Giroto, Castaldi, Martelli

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel trasporto merci».

29.19

Mancuso, Caridi

Il comma 2 è soppresso.

29.20

Tomaselli, Caleo

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tale riduzione si intende interamente applicabile alle componenti compensative relative ai consumi dell'intero 2014».

29.21

Tomaselli, Caleo

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tale riduzione si intende interamente applicabile alle componenti compensative relative ai consumi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge».

29.22

Galimberti

Al comma 3, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto merci e persone».

29.23

Di Biagio

All'articolo 29, comma 3, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto merci».

29.24

Mancuso, Caridi

Al comma 3, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto merci».

29.25

Tomaselli, Caleo

Al comma 3, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto merci».

29.26

Barani

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato e misure urgenti per l'efficientamento del trasporto pubblico locale).

29.27

Merloni

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 è abrogato».

29.28

Scalia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 è abrogato».

29.29

Pelino

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 è abrogato».

29.30

Maran

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 è abrogato».

29.0.1

Vaccari, Caleo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. L'articolo 10 del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. – (*Cumulabilità*). – 1. Per la realizzazione dei progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 4, i soggetti di cui all'articolo 7 comma 1 non possono accedere ad altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e ad altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l'accesso a:

- a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- b) detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature"».

Art. 30.

30.1

Pelino

Al comma 1, anteporre il seguente:

«01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "fonti rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda,"».

30.2

Compagnone, Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Mauro, Milo, Ruvolo, Scavone

Al comma 1 «Art. 7-bis» dopo le parole: «da fonti rinnovabili,» aggiungere le seguenti: «ivi inclusi le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda».

30.3

Di Biagio, Merloni, Marino, Dalla Zuanna

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis» al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6» aggiungere il seguente periodo: «e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20, art. 27, Legge 23 luglio 2009, n. 99.».

30.4

Fissore

Al comma 1, dopo le parole: «previsione del comma 11 dell'articolo 6» aggiungere il seguente periodo: «e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20, art. 27, Legge 23 luglio 2009, n. 99.».

30.5

Piccoli, Bruni, Zizza, Floris, Pagnoncelli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare interventi di realizzazione di piccoli impianti a fonti rinnovabili, dal 1° settembre 2014 il Gestore dei servizi lizergetici (GSE SpA), su specifica richiesta del soggetto responsabile, è autorizzato a rilasciare preventive autorizzazioni di accesso agli incentivi di

cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, limitatamente agli impianti ad accesso diretto ai meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto. Le relative prenotazione di risorse economiche sono da considerare risorse accantonate in previsione della loro erogazione al soggetto responsabile. La richiesta di preventiva autorizzazione contiene tutte le informazioni e gli elaborati tecnici previsti per la richiesta di accesso diretto all'incentivo, comprese le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio dell'impianto. Il Gestore dei servizi energetici adegua le proprie procedure per l'assegnazione degli incentivi agli impianti ad accesso diretto.».

30.6

Piccoli, Pelino, Perrone, Bruni, Zizza, Floris

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono aggiunte le seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I soggetti titolari e/o gestori di beni demaniali, di beni di pertinenza dell'autorità militare, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, di strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche a servizio delle linee ferroviarie, che siano interessati dal passaggio delle condutture elettriche, partecipano al procedimento e, una volta rilasciata l'autorizzazione unica, sono tenute ad indicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo, le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati, che dovranno essere approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Trascorso tale termine, il medesimo Ministero provvederà direttamente a definirle. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal D.M. 21 marzo 1988, recante: 'Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne', e successive modifiche e integrazioni."».

Conseguentemente, in rubrica, dopo le parole: «efficienza energetica» aggiungere le seguenti: «del sistema elettrico».

30.7

Piccoli, Pelino, Perrone, Bruni, Zizza, Floris

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 3, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento" sono aggiunte le seguenti: ", salvo il caso in cui il Ministero dello Sviluppo Economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie"».

Conseguentemente, in rubrica, dopo le parole: «efficienza energetica» aggiungere le seguenti: «del sistema elettrico».

30.8

Piccoli, Pelino, Perrone, Bruni, Zizza, Floris

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse" sono sostituite dalle parole: "apparecchiature o impianti tecnologici al servizio del sistema elettrico"».

Conseguentemente, in rubrica, dopo le parole: «efficienza energetica» aggiungere le seguenti: «del sistema elettrico».

30.9

Piccoli, Pelino, Perrone, Bruni, Zizza, Floris

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole da "e che utilizzino il medesimo tracciato" fino a "40 metri lineari" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari";

b) al terzo periodo le parole: "più del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "più del 30 per cento"».

Conseguentemente, in rubrica, dopo le parole: «efficienza energetica» aggiungere le seguenti: «del sistema elettrico».

30.10

Tomaselli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è sostituito dal seguente: "2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'art. 21-octies in caso di silenzio assenso o di scia"».

30.11

Puppato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 comma 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dopo le parole: "fonti rinnovabili" inserire le seguenti parole: "ivi inclusi le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda"».

30.12

Bruni, Zizza, Piccoli

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 comma 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dopo le parole: "fonti rinnovabili" inserire le seguenti parole: "ivi inclusi le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda"».

30.13

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 comma 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dopo le parole: "fonti rinnovabili" inserire le seguenti parole: "ivi inclusi le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda"».

30.14

Marino, Di Biagio

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 comma 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dopo le parole: "fonti rinnovabili" inserire le seguenti parole: "ivi inclusi le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda"».

30.15

Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Fino al 31 dicembre 2014 il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, resta quello stabilito con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 30 dicembre 2009.»

30.16

Martelli, Moronese, Nugnes

Sopprimere il comma 2.

30.17

Martelli, Nugnes, Moronese

Al comma 2, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «100 standard metri cubi/ora» con le seguenti: «10 standard metri cubi/ora».

30.18

Piccoli, Perrone

Al comma 2, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «100 standard metri cubi/ora», con le seguenti: «250 standard metri cubi/ora».

30.19

Mancuso, Caridi

Al comma 2, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «100 standard metri cubi/ora», con le seguenti: «250 standard metri cubi/ora».

30.20

Perrone

Al comma 2, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso».

30.21

Mancuso, Caridi

Al comma 2, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso».

30.22

Mancuso, Caridi

Al comma 2, capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la più ampia riconversione degli impianti a biogas alla produzione di biometano da utilizzare nei trasporti, i certificati di immissione in consumo di biocarburanti, di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, sono riconosciuti all'intera produzione di biometano immessa in consumo. Nei casi di riconversione di impianti a biogas con riduzione della potenza elettrica incentivata non inferiore al 50 per cento, non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito dalla legge n. 9 del 2014.».

30.23

Piccoli, Perrone

Al comma 2, capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la più ampia riconversione degli impianti a biogas alla produzione di biometano da utilizzare nei trasporti, i certificati di immissione in consumo di biocarburanti, di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, sono riconosciuti all'intera produzione di biometano immessa in consumo. Nei casi di riconversione di impianti a biogas con riduzione della potenza elettrica incentivata non inferiore al 50 per cento, non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito dalla legge n. 9 del 2014.».

30.24

Bonfrisco, Pelino, Bruni

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015, a 20 milioni di euro per l'anno 2016, a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia».

30.25

Piccoli, Pelino, Perrone, Bruni, Zizza, Floris

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I termini di validità di tutti, i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, nessuno escluso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale."».

30.26

Crosio, Arrigoni, Consiglio, Candiani

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata" sono sostituite dalle seguenti: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale".».

30.27

Marino, Di Biagio

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'art. 6 (L) comma 1 lettera a) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" aggiungere le seguenti: "di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria"».

30.28

Puppato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'art. 6 (L) comma 1 lettera a) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" aggiungere le seguenti: "di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria"».

30.29

Zizza, Piccoli, Bruni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'art. 6 (L) comma 1 lettera *a*) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" aggiungere le seguenti: "di cui all'art. 3 comma 1 lett. *a*), ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria"».

30.30

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'art. 6 (L) comma 1 lettera *a*) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" aggiungere le seguenti: "di cui all'art. 3 comma 1 lett. *a*), ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria"».

30.31

Compagnone, Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Ruvolo, Scavone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'art. 6 (L) comma 1 lettera *a*) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" aggiungere le seguenti: "di cui all'art. 3 comma 1 lett. *a*), ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria"».

30.32

Pelino

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'art. 6 (L) comma 1 lettera *a*) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" aggiungere le seguenti: "di cui all'art. 3 comma 1 lett. *a*), ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria"».

30.33

Marino, Di Biagio

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma

«2-bis. All'Art. 8, comma 1, D. Lgs 192/2005, al secondo periodo, dopo le parole: "non sono dovuti in caso di" inserire le seguenti: "installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 Kw e di"».

30.34

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma

«2-bis. All'Art. 8, comma 1, D. Lgs 192/2005, al secondo periodo, dopo le parole: "non sono dovuti in caso di" inserire le seguenti: "installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 Kw e di"».

30.35

Puppato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma

«2-bis. All'Art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al secondo periodo, dopo le parole: "non sono dovuti in caso di" inserire le seguenti: "installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 Kw e di"».

30.36

Pelino

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma

«2-bis. All'Art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al secondo periodo, dopo le parole: "non sono dovuti in caso di" inserire le seguenti: "installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 Kw e di"».

30.37

Mancuso

Dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

«2-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del Decreto legislativo n. 152 del 2006 sono inseriti i seguenti commi:

"5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta entro 18 mesi dall'approvazione del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea; apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti.

5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma *5-bis*, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualità dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera".

2-ter. Al comma 16 dell'articolo 271 del Decreto legislativo n. 152 del 2006 sono inserite prima delle parole: "Per le installazioni sottoposte" le seguenti: "Fermo quanto disposto dai commi *5-bis* e *5-ter* del presente articolo,"».

30.38

Di Biagio, Marino, Merloni

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«3. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del Decreto legislativo 152/2006 sono inseriti i seguenti commi:

"5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta entro 18 mesi dall'approvazione del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti.

5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma *5-bis*, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualità dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera"».

Al comma 16 dell'articolo 271 del Decreto legislativo 152/2006 sono inserite le seguenti parole: «16. Fermo quanto disposto dai commi *5-bis* e *5-ter* del presente articolo».

30.39

Bruni, Piccoli, Zizza, Floris

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Dopo il comma 5, dell'articolo 271, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

"5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della Salute, adotta entro 18 mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa Europea, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti. Nelle more dell'adozione delle linee guida gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualità dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera"».

Conseguentemente sostituire il comma 16, dell'articolo 271, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il seguente:

«16. Fermo quanto disposto dal comma 5-bis per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale i valori limite e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano ai fini del rilascio di tale autorizzazione, fermo restando il potere dell'autorità competente di stabilire valori limite e prescrizioni più severi.»

30.40

Gambaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: "diametro non superiore a 1 metro", aggiungere le parole "di micro cogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».

30.41

Piccoli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: "diametro non superiore a 1 metro", aggiungere le seguenti: "di micro cogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».

30.42

Tomaselli, Caleo, Vaccari, Fabbri

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: "diametro non superiore a 1 metro ", aggiungere le parole: "di micro cogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».

30.43

Di Biagio, Merloni, Marino, Dalla Zuanna

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo, 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: ", diametro non superiore a 1 metro", aggiungere le parole: "di micro cogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».

30.44

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis All'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: "diametro non superiore a 1 metro", aggiungere le parole: "di micro cogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».

30.45

Perrone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è inserito il seguente:

"Art. 7-ter.

(Modifiche all'allegato I alla Parte V
del decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. La tabella alla lettera *a)* del punto 1.3 della Parte III dell'allegato I alla Parte V del D. lgs. 152/2006, è sostituita dalla seguente:

	Potenza termica nominale installata	
	Maggiore/uguale 3MW	Minore 3MW
carbonio organico totale (COT)	*150 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
monossido di carbonio (CO)	800 mg/Nm ³	650 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come N ₂)	500 mg/Nm ³	450 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³

* Per i motori a combustione interna, di potenza fino a 3 MW, alimentati con biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole, la misura del COT è da effettuarsi limitatamente alla componente non metanica (COTNM)".».

30.46

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è inserito il seguente:

"Art. 7-ter.

(Modifiche all'allegato I alla Parte V
del decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. La tabella alla lettera *a*) del punto 1.3 della Parte III dell'allegato I alla Parte V del D. lgs. 152/2006, è sostituita dalla seguente:

	Potenza termica nominale installata		
	Maggiore/uguale 3MW	Minore 3MW	
carbonio organico totale (COT)	*150 mg/Nm ³	100	mg/Nm ³
monossido di carbonio (CO)	800 mg/Nm ³	650	mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come N ₂)	500 mg/Nm ³	450	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm ³	10	mg/Nm ³

* Per i motori a combustione interna, di potenza fino a 3 MW, alimentati con biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole, la misura del COT è da effettuarsi limitatamente alla componente non metanica (COTNM)".».

30.47

Di Maggio, Mario Mauro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è inserito il seguente:

"Art. 7-ter.

(Modifiche all'allegato I alla Parte V
del decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. La tabella alla lettera *a*) del punto 1.3 della Parte III dell'allegato I alla Parte V del D. lgs. 152/2006, è sostituita dalla seguente:

	Potenza termica nominale installata		
	Maggiore/uguale 3MW	Minore 3MW	
carbonio organico totale (COT)	*150 mg/Nm ³	100	mg/Nm ³
monossido di carbonio (CO)	800 mg/Nm ³	650	mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come N ₂)	500 mg/Nm ³	450	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm ³	10	mg/Nm ³

* Per i motori a combustione interna, di potenza fino a 3 MW, alimentati con biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole, la misura del COT è da effettuarsi limitatamente alla componente non metanica (COTNM)".».

30.48

Di Biagio

Dopo il comma 2 introduttivo dell'articolo 8-bis inserire il seguente comma:

«2-bis. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 è inserito il seguente:

"Art. 8-ter.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica)

1. A fini di sicurezza ambientale e tutela della salute pubblica, gli impianti di produzione di energia elettrica dai biogas prodotti da discarica realizzati all'interno di discariche autorizzate dove è prevista la captazione, il trattamento e la distruzione dei bio gas in esse prodotti, sono considerati interventi di edilizia libera e realizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale territorialmente competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente competenti in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.

3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.

4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.

6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tuberia, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/ o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.

7. Agli impianti di cui al precedente comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al decreto ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 in materia di obbligo di iscrizione a registri o di partecipazione ad aste per l'ammissibilità alle tariffe incentivanti, né gli oneri di bilanciamento del sistema elettrico previsti dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici n. 281/2012/R/efr e 493/2012/R/efr."».

30.49

Pelino

Dopo il comma 2 introduttivo dell'articolo 8-bis inserire il seguente comma:

«2-bis. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 è inserito il seguente:

"Art. 8-ter.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica)

1. A fini di sicurezza ambientale e tutela della salute pubblica, gli impianti di produzione di energia elettrica dai biogas prodotti da discarica realizzati all'interno di discariche autorizzate dove è prevista la captazione, il trattamento e la distruzione dei bio gas in esse prodotti, sono considerati interventi di edilizia libera e realizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale territorialmente competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente competenti in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.

3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.

4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.

6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tuberia, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/ o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.

7. Agli impianti di cui al precedente comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al decreto ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 in materia di obbligo di iscrizione a registri o di partecipazione ad aste per l'ammissibilità alle tariffe incentivanti, né gli oneri di bilanciamento del sistema elettrico previsti dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici n. 281/2012/R/efr e 493/2012/R/efr."».

30.50

Tomaselli, Caleo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "l'Autorità per l'energia elettrica e il gas" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dello sviluppo economico"».

30.51

Scalia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è inserito il seguente:

"Art. 25-bis – (Impianti di produzione di energia alimentati da bioliquidi sostenibili) – 1. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, i quali comunichino formalmente al GSE, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la propria intenzione irrevocabile di trasformarlo in unità cogenerativa ad alto rendimento, ai sensi del D.M. 5 settembre 2011, mantengono il diritto all'incentivo spettante sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuto alla data di entrata in esercizio, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui, con successiva comunicazione al GSE del titolare dell'impianto, l'unità cesserà di essere alimentata dai predetti bioliquidi sostenibili.

2. Ai fini del comma 1, il valore dell'incentivo residuo è calcolato come prodotto delle seguenti voci:

a) per gli impianti a certificati verdi: il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, la potenza dell'impianto, la media annua delle ore di produzione dell'impianto rilevata dalla data di avvio dell'esercizio commerciale, il coefficiente moltiplicativo spettante, il valore di ritiro dei CV registrato nell'anno di entrata in vigore della presente legge.

b) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva: il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, la potenza dell'impianto, la media annua delle ore di produzione dell'impianto rilevata dalla data di avvio dell'esercizio commerciale, la tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di entrata in vigore della presente legge.

3. Individuato il valore dell'incentivo residuo cui il produttore rinuncia, il GSE procederà ad erogare ai titolari degli impianti che ne abbiano fatto richiesta, per un periodo di 3 anni, il 25% dell'incentivo residuo, in 3 rate annuali.

4. L'ammissione al trattamento di cui ai precedenti comma è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) i lavori di conversione devono iniziare entro un anno dall'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie ed essere ultimati entro i tre anni successivi, fatti salvi i casi di forza maggiore;

b) si deve trattare di unità la cui generazione sia destinata principalmente ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegati, fermo

restando che il destinatario della fomitura energetica può essere Società partecipata dal titolare dell'unità in questione;

c) una volta scaduta l'applicazione del regime di cui al presente comma cessa, per l'unità produttiva interessata, il diritto a ottenere l'ammissione a qualsiasi beneficio economico connesso alla qualifica dell'impianto come IAFR, quantomeno fino alla data di scadenza dell'incentivo originariamente attribuito mediante qualifica IAFR».

30.0.1

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazioni in materia di comunicazioni)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute".

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è *sostituito dal seguente:*

"4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua le cessioni o le prestazioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a partire dal 1° gennaio 2014.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, comma 4, le parole: ", entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione";

b) all'articolo 119, comma 1, lettera d), le parole: "entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 129" sono sostituite dalle seguenti: "con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione";

c) all'articolo 155, comma 1, primo periodo, le parole: "entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo

161" sono sostituite dalle seguenti: "con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione".

5. All'articolo 5-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008" sono sostituite dalle seguenti: "con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione".

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

7. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate";

b) le parole: "euro 500" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000".

8. Le modifiche di cui al comma 7 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro".

10. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e successive modificazioni, dopo le parole: "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare"».

30.0.2

Collina, Idem, Puglisi, Bianconi, Vaccari, Bertuzzi, Pignedoli

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizione in materia di sedimenti dragati e materiali da scavo)

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 184-bis e 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, i sedimenti dragati ed i materiali da scavo per i quali non sia dimostrata la sussistenza dei requisiti richiesti dalle suddette disposizioni per la qualifica degli stessi come sottoprodotti, o per l'esclusione dal campo di applicazione della Parte IV del decreto legislativo citato, stoccati in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se è verificata una delle seguenti alternative:

1) i materiali sono sottoposti ad un'operazione di recupero completa autorizzata secondo la normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 184-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'operazione di recupero può consistere anche, semplicemente, nel controllo, o nella cernita, o nella selezione dei materiali, effettuati da personale qualificato, per verificare se gli stessi soddisfano le condizioni indicate nel presente articolo; per i fanghi di dragaggio derivanti da operazioni di scavo in ambiente marino o salmastro, possono essere concesse deroghe alle concentrazioni di cui

all'allegato 3 del DM 186/2006 per i parametri relativi ai cloruri e solfati fino al limite di cui alla tabella 3 (Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura) dell'allegato 5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici) parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del decreto legislativo n. 153 del 2006;

2) siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) i materiali sono sottoposti ad operazioni di caratterizzazione, da effettuare presso il sito di primo stoccaggio o a valle di un'operazione di recupero autorizzata secondo la normativa vigente, funzionali a stabilire l'idoneità dei materiali ad essere successivamente impiegati; per i fanghi di dragaggio derivanti da operazioni di scavo in ambiente marino o salmastro, possono essere concesse deroghe alle concentrazioni di cui all'allegato 3 del DM 186/2006 per i parametri relativi ai cloruri e solfati fino al limite di cui alla tabella 3 (Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura) dell'allegato 5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici) parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del dlgs 153/06 e s.m.i.;

b) i materiali non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) è certo che i materiali di cui al comma 1 saranno utilizzati direttamente, anche a fini di recupero o rimodellamento ambientale;

d) è certo il sito di destinazione;

e) i materiali soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati e rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

f) è accertata la compatibilità dei materiali con il sito di destinazione e l'utilizzo individuato non determina rischi per la salute, né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime anche in considerazione delle deroghe previste al nuovo comma a);

2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'avvio al sito o al circuito di destinazione, il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le modalità di impiego previste, l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. Il produttore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo ed all'utilizzatore. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

3. Solo all'esito delle operazioni di recupero indicate, l'utilizzo dei materiali di cui al comma 1 è assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine, il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni».

30.0.3

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Miglioramento delle procedure di rimborso)

1. All'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

- a) al comma 0, sesto periodo, le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 15 mila euro";
- b) al comma 7, lettera a), la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";
- c) al comma 7, lettera b), numero 1), le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e le parole "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50 mila euro";
- d) al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole "5 per cento" con le seguenti: "10 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";
- e) ai comma 7, lettera b), numero 3), sostituire le parole "1 per cento" con le seguenti: "2 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";
- f) al comma 8, le parole "il 100 per cento" sono sostituite da "il 150 per cento".

2. All'articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567:

a) al comma 1, primo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento" e al secondo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento".

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi inferiori all'anno di cui all'articolo 38-*bis*, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA fisiologicamente a credito IVA che possono ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 38-*bis*, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-*bis*, comma 9».

30.0.4

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni in materia di installazione di impianti: fatturazione e dichiarazione conformità)

1. La dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 è rilasciata, previa accettazione dell'opera da parte del committente, contestualmente all'emissione del relativo documento fiscale.

2. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 31, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice trasmette telematica mente, per il tramite del sistema informatico delle Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso allo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

3. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita telematicamente, per il tramite del sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

4. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. Fino alla data del 31 dicembre 2013, fermo restando l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di consentire l'adempimento in via telematica ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, soggetti privati possono utilizzare la procedura cartacea prevista dalle disposizioni previgenti.».

30.0.5

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Disposizioni in materia di biocarburanti)

1. il comma 5-ter), dell'articolo 33, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

"5-ter) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- acque glicerinose;
- residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi e delle acque glicerinose;
- oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi;
- feccia da vino e vinaccia;
- grassi animali di categoria 1 e di categoria 2, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/02).».

30.0.6

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del Decreto legislativo 152/2006 sono inseriti i seguenti comma:

"5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta entro 18 mesi dall'approvazione del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti.

5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualità dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera.

Al comma 16 dell'articolo 271 del Decreto legislativo 152/2006 sono inserite le seguenti parole: '16. Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo ...'».

30.0.7

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazione delle procedure per la realizzazione di piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis) Al fine di favorire la realizzazione di piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili destinati ad auto consumo, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico adottato entro il 30 aprile 2014, sentite l'Autorità per l'energia d'intesa e le categorie interessate, sono introdotte le misure necessarie a semplificare gli adempimenti relativi alla fase di installazione e di gestione di tali impianti, sulla base dei seguenti criteri:

- a) definizione di tempi certi e riduzione dei costi nella fase di autorizzazione e installazione;
- b) razionalizzazione degli obblighi di comunicazione e semplificazione degli altri adempimenti di natura regolamentare;
- c) semplificazione dei criteri di accatastamento."».

30.0.8

Vaccari, Caleo, Tomaselli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Interventi in tema di energia da fonte rinnovabile)

1. Le disposizioni per il calcolo del parametro Re per gli impianti a biomasse incentivati con i certificati verdi, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, sono rese opzionali su richiesta del produttore ed è quindi previsto, in alternativa, il calcolo dell'incentivo I in base al prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità».

30.0.9

Bonfrisco, Pelino, Bruni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(interventi in tema di energia da fonte rinnovabile)

1. Le disposizioni per il calcolo del parametro Re per gli impianti a biomasse incentivati con i certificati verdi, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, sono rese opzionali su richiesta del Produttore ed è quindi previsto, in alternativa, il calcolo dell'incentivo I in base al prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità».

30.0.10

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga in materia di impianti funiviari)

Le proroghe dei termini, in materia di impianti funiviari, previste, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, e dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 31 dicembre 2013 n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, possono decorrere anche dalla scadenza della vita tecnica delle singole parti che, ai sensi del comma 3.5 dell'articolo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale 2 gennaio 1985, del Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, si trovano ad avere una scadenza diversa da quella dell'intero impianto, anche se inattivo da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto».

30.0.11

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga in materia di impianti funiviari)

Le proroghe dei termini, in materia di impianti funiviari, previste, da ultima, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertita con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, e dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 31 dicembre 2013 n. 150, convertita con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, passano a decorrere anche dalla scadenza della vita tecnica delle singole parti che, ai sensi del comma 3.5 dell'articolo 3 delle norme regolamentari approvate con D.M. 2 gennaio 1985, del Ministro dei trasporti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, si trovano ad avere una scadenza diversa da quella dell'intero impianto».

30.0.12

Piccoli

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Proroga in materia di impianti funiviari)

1. Le proroghe dei termini, in materia di impianti funiviari-previste dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, e dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 31 dicembre 2013 n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, possono decorrere anche dalla scadenza della vita tecnica delle singole parti qualora queste abbiano una scadenza diversa da quella dell'impianto nel suo complesso».

30.0.13

Piccoli, Zanettin

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Proroga in materia di impianti funiviari)

1. Le proroghe dei termini, in materia di impianti funiviari-previste dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, e dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 31 dicembre 2013 n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, possono decorrere anche dalla scadenza della vita tecnica delle singole parti qualora queste abbiano una scadenza diversa da quella dell'impianto nel suo complesso».

30.0.14

Malan

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradale)

1. Il ministero delle infrastrutture e trasporti, entro il 31 dicembre 2014, indice le procedure per la messa in gara delle concessioni autostradali scadute entro il 31 luglio 2014. Per le concessioni autostradali in scadenza entro il 30 giugno 2017 le procedure dovranno essere avviate entro il 30 giugno 2015.

2. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014, avvia, in conformità con il codice degli appalti, le procedure di cui al comma 10 dell'articolo 153 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, inerenti la costruzione e gestione di autostrade da affidare in concessione».

30.0.15

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazioni nei rimborsi delle accise
per il settore dell'autotrasporto conto terzi)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e successive modificazioni, dopo le parole: "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare"».

30.0.16

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazioni in materia di certificazione F-Gas)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: *5-bis*. Per le persone rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, che svolgono la propria attività in forma di impresa individuale o di società, l'iscrizione nella sezione "persone" del Registro produce i propri effetti anche ai fini dell'iscrizione della sezione "imprese" che viene effettuata d'ufficio dalla competente Camera di Commercio senza ulteriori oneri a carico dell'interessato.

b) all'articolo 9, comma 5, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

30.0.17

Caleo, Tomaselli

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente nuovo articolo:

«Art. 30-bis.

All'articolo 11-*bis* del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, come convertito dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, nel secondo periodo, dopo le parole: "a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas", aggiungere le seguenti: "e del servizio idrico integrato"».

30.0.18

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei crediti vantati nei confronti della PA)

1. All'articolo 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-*bis* è soppresso».

30.0.19

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Anticipazioni dell'importo contrattuale per contratti di servizi di ingegneria e architettura)

1. All'articolo 26-*ter*, comma 1 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "Per i contratti di appalto relativi a lavori,", sono aggiunte le seguenti: "e per i servizi di ingegneria e architettura,"».

30.0.20

Tomaselli

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.0.21

Bruni

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

«All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009 n. 99, sopprimere le parole: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*"».

30.0.22

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Spese per la pubblicazione di avvisi e bandi)

1. Il comma 35 dell'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

Art. 31.

31.1

Piccoli, Bruni, Zizza, Floris

Sopprimere l'articolo.

31.2

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

Sopprimere l'articolo.

31.3

Compagnone, Ruvolo, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

Sopprimere l'articolo.

31.4

Di Maggio, Mario Mauro

Sopprimere l'articolo.

31.5

Di Biagio

Sopprimere l'articolo.

31.6

Bignami

Sopprimere l'articolo.

31.7

Arrigoni, Consiglio, Candiani, Bellot

Sopprimere l'articolo.

31.8

Mancuso, Caridi

Sopprimere l'articolo.

31.9

Gibiino, Pagnoncelli, Perrone

Sopprimere l'articolo.

31.10

Moscardelli, Orrù

Sopprimere l'articolo.

31.11

Scalia, Tomaselli, Fabbri, Astorre, Fissore

Sopprimere l'articolo.

31.12

Vacciano, Molinari, Bottici, Giroto, Castaldi, Fucksia, Puglia, Blundo, Catalfo, Paglini, Donno, Nugnes, Bertorotta, Buccarella, Martelli, Bignami

Sopprimere l'articolo.

31.13

Scilipoti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

(Modifiche all'articolo 120 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)

1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, ed imputazione secondo il criterio matematico del Tasso Annuo Effettivo equivalente, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Testo Unico. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio o la imputazione degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre secondo il criterio matematico del Tasso Annuo Effettivo equivalente".

2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (articolo 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342)", fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.

3. La periodicità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. All'articolo 40 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Il compenso di cui al comma 1 costituisce remunerazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 644 del codice penale e del comma 2 dell'articolo 1815 del codice civile".

5. L'articolo 644, quarto comma, del codice penale è sostituito dal seguente:

"Per la determinazione del tasso di interesse usurario, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi del terzo comma dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

6. All'articolo 116, comma terzo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all'articolo 121, terzo comma, e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti)".

31.14

Vacciano, Molinari, Bottici, Girotto, Castaldi, Fucksia, Puglia, Blundo, Catalfo, Paglini, Donno, Nugnes, Bertorotta, Buccarella, Martelli, Bignami

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di calcolo degli interessi)

1. Il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo, prevedendo in ogni caso che:

a) nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi;

b) gli interessi periodicamente contabilizzati, nel rispetto dell'articolo 1283 del codice civile non possano produrre interessi ulteriori e nelle successive operazioni di contabilizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"».

31.15

Pagnoncelli, Mandelli

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)

1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"2 Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre».

2. La periodicità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificata dal precedente comma, si applica esclusivamente ai nuovi contratti conclusi dopo due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

31.16

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

Sopprimere il comma 1.

31.17

Scilipoti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, ed imputazione secondo il criterio matematico del tasso annuo effettivo equivalente, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Testo Unico. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio o la imputazione degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre secondo il criterio matematico del tasso annuo effettivo equivalente"».

31.18

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1 sopprimere le parole: «sugli interessi maturati».

31.19

Scilipoti

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Il compenso di cui al comma 1 costituisce remunerazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 644 del codice penale e del comma 2 dell'articolo 1815 del codice civile".

3-ter. L'articolo 644, quarto comma, del codice penale è sostituito dal seguente:

Per la determinazione del tasso di interesse usurario, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi del terzo comma dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

3-quater. All'articolo 116, comma terzo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all'articolo 121, terzo comma, e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti"».

31.0.1

Fabbri

Dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto 1 settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

2. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

31.0.2

Pelino

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

2. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

31.0.3

Caridi, Mancuso

Dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis

1. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte

dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

2. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

31.0.4

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

2. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163».

31.0.5

Perrone

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 31-bis

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE")

1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nel secondo capoverso dopo le parole: "possono acquisire" è inserita la parola: "lavori" e dopo le parole: "soggetto aggregatore" sono inserite le parole: "o" dalle centrali di committenza costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

2. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 eliminare il terzo capoverso che va da: "L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici" fino a: "degli adempimenti previsti dal presente comma".

3. Le disposizioni del comma 3-*bis* non si applicano: *a)* alle acquisizioni di lavori servizi e forniture in economia mediante amministrazione diretta; *b)* nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; *c)* nei casi di lavori urgenti e somma urgenza in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207.

4. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* entrano in vigore il 1° gennaio 2015 per le acquisizioni di beni e servizi e il 1° luglio 2015 per le acquisizioni dei lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1° gennaio 2015 per forniture e servizi e fino al 1° luglio 2015 per i lavori».

31.0.6

Mancuso

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 31-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE")

1. al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nel secondo capoverso dopo le parole: «possono acquisire» è inserita la parola: «lavori» e dopo le parole: «soggetto aggregatore» sono inserite le parole: «o» dalle centrali di committenza costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

31.0.7

Mancuso

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 31-*bis*.

1. Le disposizioni del comma 3-*bis* non si applicano: *a)* alle acquisizioni di lavori servizi e forniture in economia mediante amministrazione diretta; *b)* nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; *c)* nei casi di lavori urgenti e somma urgenza in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

31.0.8

Mancuso

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 31-*bis*.

1. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* entrano in vigore il 1° gennaio 2015 per le acquisizioni di beni e servizi e il 1° luglio 2015 per le acquisizioni dei lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1° gennaio 2015 per forniture e servizi e fino al 1° luglio 2015 per i lavori».

31.0.9

Perrone

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Disposizioni urgenti relative alle gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

1. I termini di scadenza previsti dal comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono prorogati di ulteriori quindici mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel quarto e quinto raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati rispettivamente, di quindici mesi e di quattordici mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel sesto e settimo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di tredici mesi. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. A decorrere dall'anno 2015 il canone di cui al comma 4, dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, non potrà più essere riconosciuto in tariffa e resterà a carico del gestore uscente fino all'aggiudicazione delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, di cui all'articolo 46-*bis*, comma 2, dello stesso decreto-legge. A decorrere dall'anno in corso, i Comuni che ancora non lo hanno fatto potranno inviare le richieste di corresponsione del canone di cui al periodo precedente al gestore uscente e, in copia, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. L'Autorità di cui al periodo precedente, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e provvede a sanzionare comportamenti difforni dei soggetti gestori».

31.0.10

Mancuso

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-*bis*.

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, eliminare il terzo capoverso che va da: "L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici" fino a: "degli adempimenti previsti dal presente comma"».

31.0.11

Perrone

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 34, comma 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "legge 23 agosto 2004, n. 239" sono inserite le seguenti parole: "ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento CE n. 1370/2007"».

31.0.12

Mancuso

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Rilascio codice identificativo gara (CIG))

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1° gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1° luglio 2015 per i lavori.

2. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano:

a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta;

b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici;

c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"».

31.0.13

Perrone

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Rilascio Codice identificativo gara (CIG))

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1° gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1° luglio 2015 per i lavori.

2. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano: a) alle acquisizioni di

lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.».

31.0.14

Sollo

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole: "ad altri rapporti formativi" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dei tirocini formativi e di orientamento, nonché i periodi di pratica professionale,"».

Art. 32

32.0.1

Michelsoni, Turano, Giacobbe

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Modifiche all'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69)

1. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

"Art. 55. – *1.* All'articolo 74-ter, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia, fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anche essi residenti fuori dall'Unione Europea".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

32.0.2

Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazioni in materia di trasmissione delle dichiarazioni d'intento, da parte degli esportatori abituali)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute".

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua le cessioni o le prestazioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a partire dal 1° gennaio 2014».

32.0.3

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Semplificazioni in tema di richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie e ritenute su agenti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera h), le parole: "lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquanta";

b) all'articolo 35:

1) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

"7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), l'Agenzia delle Entrate entro quindici giorni dalla data di attribuzione della partita IVA o della manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, può emettere provvedimento di revoca dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al titolo II, capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427";

2) al comma 7-ter le seguenti parole: "diniego o" sono soppresse.

3) il comma 15-quater è sostituito dal seguente:

"15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di revoca delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010. In applicazione del citato regolamento, l'Agenzia delle entrate presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate comunica agli stessi che provvederà alla revoca d'ufficio. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiari menti necessari all'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione";

c) all'articolo 36, terzo comma, il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni di immobili esenti da imposta, che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni o cessioni di immobili imponibili".

2. All'articolo 104, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono soppresse.

3. All'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il settimo comma è sostituito dal seguente:

"7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità

devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non può avere limiti di tempo ed è valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. In caso di dichiarazione non veritiera o in caso di omessa dichiarazione della variazione delle condizioni indicate nel secondo comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni"».

32.0.4

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri)

1. All'articolo 4-*bis* della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 9";

b) al comma 6-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9"».

32.0.5

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazione elenchi *intrastat* servizi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-*ter* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni

concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.

2. Al comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:

a) nel primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;

b) nel secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" sono soppresse;

c) nel terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse.

3. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 è sostituito dal seguente comma:

"5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le sanzioni non si applicano se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta".

32.0.6

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazioni per gli esercizi commerciali
e per le attività agricole ed artigianali)

1. I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti ricevono la comunicazione dell'avvenuta iscrizione da parte dell'INPS per via telematica, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata – PEC.

2. Al responsabile tecnico di una attività, qualora previsto dalla normativa di settore vigente, è consentito assentarsi temporaneamente dalla sede presso cui è svolta l'attività stessa, purché in sua assenza la presenza durante lo svolgimento dell'attività sia garantita da un dipendente o un collaboratore qualificato.

3.1. L'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso».

32.0.7

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione adempimenti comunicazione unica)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni ed integrazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo le parole: "della partita IVA" aggiungere le altre: "per la notifica del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro in caso

di" prima assunzione di dipendenti e per la richiesta di rilascio della licenza per la vendita e la somministrazione di alcool e di prodotti contenenti alcool da parte dell'Agenzia delle dogane».

32.0.8

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
(Fondo di rotazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è soppresso.

2. Il requisito del rilascio di garanzia fideiussoria per l'erogazione degli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, viene meno per tutte le pratiche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 33

33.1

Lezzi

Sopprimere l'articolo.

33.2

Giroto, Castaldi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n.20 in materia di esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti). – 1. All'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le modifiche seguenti:

- a) al comma 2, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni";
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. L'esecuzione forzata delle decisioni di condanna per danno erariale pronunciate dalla Corte dei conti, spetta alla Procura regionale che ha promosso il giudizio contabile. Giudice dell'esecuzione è la sezione giurisdizionale regionale competente. La Corte dei conti ha giurisdizione esclusiva nella materia di cui al presente articolo. La procedura esecutiva si svolge nelle forme del codice di procedura civile secondo il rinvio di cui all'articolo 26 del Regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 Giugno 1998, n. 260. A tal riguardo il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 Giugno 1998, n. 260 comunica con frequenza trimestrale al Procuratore Regionale lo stato della procedura amministrativa di recupero prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica, al fine di valutare le iniziative da intraprendere. Gli atti posti in essere ai sensi di tale disposizione sono esenti dal pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo previste"».

33.3

Giroto, Castaldi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - (Giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità di amministratori, membri di organi di controllo e dipendenti delle società partecipate). – 1 Dopo il comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. In tutte le fattispecie di partecipazione pubblica non contemplate dal comma 1, la giurisdizione della Corte dei conti si estende ai danni cagionati dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dipendenti della società al patrimonio sociale. I soci e i ereditari possono intervenire nel giudizio contabile ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice di procedura civile. Le disposizioni del primo e secondo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

1-ter. La rubrica dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, è sostituita dalla seguente: "Responsabilità degli amministratori di società partecipate da amministrazioni pubbliche"».

33.4

Giroto, Castaldi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - (*Razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti*). – 1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, al comma 1 è soppresso il secondo periodo.

2. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 17, il comma 30-ter, è sostituito dal seguente:

"30-ter. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale"».

33.5

Puppato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), sono aggiunti i seguenti:

«2-bis) al comma 9 dopo le parole: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le parole: "integrata dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome";

2-ter) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"11-bis. La comunicazione di non conformità di cui al comma 11:

a) riguarda singole spese;

b) è analiticamente motivata in relazione alla non espressa riconducibilità delle singole spese all'attività istituzionale del gruppo ovvero in relazione alle altre fattispecie di non conformità delle singole spese, derivanti dalle linee guida per l'approvazione dei rendiconti e le loro modificazioni e integrazioni approvate con le modalità previste dal comma 9 nonché dalla legislazione regionale attuativa delle linee guida stesse.

11-ter. In funzione della natura collaborativa e non sanzionatoria del controllo di cui al comma 10, la delibera di non regolarità del rendiconto si deve riferire esclusivamente a singole spese già oggetto di comunicazione di non conformità di cui al comma 11-bis e le motivazioni di non regolarità non possono essere diverse da quelle di non conformità previste dalla lettera b) del medesimo comma 11-bis"».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera a), numero 2-ter) costituiscono norme di interpretazione autentica del comma 11 dell'articolo 1 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

2-ter. Il termine per l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione previsto dal comma 12 dell'articolo 1 come modificato dalla lettera *a)*, numero 3, decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

33.6

Piccoli

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

«*2-bis)* Al comma 9 dopo le parole: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti: "integrata dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome";

2-ter) Dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"*11-bis.* La comunicazione di non conformità di cui al comma 11:

a) riguarda singole spese;

b) è analiticamente motivata in relazione alla non espressa riconducibilità delle singole spese all'attività istituzionale del gruppo ovvero in relazione alle altre fattispecie di non conformità delle singole spese, derivanti dalle linee guida per l'approvazione dei rendiconti e le loro modificazioni e integrazioni approvate con le modalità previste dal comma 9 nonché dalla legislazione regionale attuativa delle linee guida stesse.

11-ter. In funzione della natura collaborativa e non sanzionatoria del controllo di cui al comma 10, la delibera di non regolarità del rendiconto si deve riferire esclusivamente a singole spese già oggetto di comunicazione di non conformità di cui al comma *11-bis* e le motivazioni di non regolarità non possono essere diverse da quelle di non conformità previste dalla lettera *b)* del medesimo comma *11-bis*».

2. alla lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le relative spese legali sono espressamente riconducibili all'attività istituzionale del gruppo medesimo»;

3. dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«*a-bis)* Le disposizioni di cui alla lettera *a)*, numero *2-ter)* costituiscono norme di interpretazione autentica del comma 11 dell'articolo 1;

a-ter) Il termine per l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione previsto dal comma 12 dell'articolo 1, come modificato dalla lettera *a)*, numero 3 del presente decreto, decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

33.7

Puppato

Al comma 2, lettera a), numero 3), sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «e le relative spese legali sono espressamente riconducibili all'attività istituzionale del gruppo medesimo».

33.8

Maran

Sopprimere il comma 3.

33.9

Giroto, Castaldi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto il seguente:

"4-bis. La giurisdizione della Corte dei conti si estende alla responsabilità degli amministratori, dei membri di organi di controllo e dei dipendenti per i danni da essi cagionati al socio pubblico o al patrimonio di una società partecipata direttamente o indirettamente dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle loro controllate. I soci e i creditori possono intervenire nel giudizio contabile ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice di procedura civile. Le disposizioni del primo e secondo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta, inferiore al 50 per cento, delle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per le loro controllate rimane fermo quanto previsto dall'articolo 16-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31"».

33.10

Giroto, Castaldi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto il seguente:

"4-bis. La giurisdizione della Corte dei conti si estende alla responsabilità degli amministratori, dei membri di organi di controllo e dei dipendenti per i danni da essi cagionati al socio pubblico o al patrimonio di una società partecipata, in misura superiore al cinquanta per cento, direttamente o indirettamente dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle loro controllate. I soci e i ereditari possono intervenire nel giudizio contabile ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice di procedura civile. Le disposizioni del primo e secondo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta, inferiore al 50 per cento, delle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per le loro controllate, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 16-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31"».

33.0.1

Fissore, Collina, Lepri, Uras, Floris, Piccinelli, Candiani, Langella, Torrisi, Pagano, Campanella, Bignami, Caridi, Tarquinio, Maran, Di Maggio, Di Biagio, Buemi, Zeller

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di società tra professionisti)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "associazioni tra professionisti", sono inserite le seguenti: "nonché le società di cui all'articolo 90, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163".

2. Sono validi, ad ogni effetto, tutti i contratti stipulati, anche con soggetti privati, dalle società di professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito in legge e modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante abrogazione dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».

33.0.2

Fissore, Collina, Lepri, Uras, Floris, Piccinelli, Candiani, Langella, Torrisi, Pagano, Campanella, Bignami, Caridi, Tarquinio, Maran, Di Maggio, Di Biagio, Buemi, Zeller

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Disposizioni in materia di società tra professionisti)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "associazioni tra professionisti", sono inserite le seguenti: "nonché le società di ingegneria in quanto società di capitali, qualora siano formate da ingegneri ed architetti".

2. Sono validi, ad ogni effetto, tutti i contratti stipulati, anche con soggetti privati, dalle società di professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del citato decreto legge n. 223 del 2006, come convertito in legge e modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante abrogazione dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».

33.0.3

Ruta

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

Ai fini del calcolo dell'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità interno, il Comune di San Giuliano di Puglia è autorizzato ad escludere dalla media triennale di spesa corrente gli oneri iscritti nell'anno 2012 (impegni del Titolo I) relativi al risarcimento delle vittime del crollo della scuola «F. Jovine», ammontanti a complessivi euro 12.466.872,13 disposti in esecuzione della sentenza penale n. 50/2009 della Corte di Appello di Campobasso, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24732/2010».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni centrali dello stato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 13 milioni euro per l'anno 2014, secondo quanto indicato nell'allegato A al presente decreto legge secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle

finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti».

Allegato A

Amministrazione	2015	2016	2017
Ministero dell'economia e delle finanze	4,0	0,0	0,0
Ministero dello sviluppo economico	2,0	0,0	0,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,0	0,0	0,0
Ministero della giustizia	1,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	1,0	0,0	0,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	1,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1,0	0,0	0,0
Ministero della difesa	1,0	0,0	0,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,0	0,0	0,0
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0
Totale	13,0	0,0	0,0

33.0.4

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Semplificazione nella gestione delle addizionali Irpef)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, al terzo periodo, le parole: "in acconto e" sono soppresse;
- b) al comma 4, il quarto e quinto periodo sono soppressi"
- c) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole: ", l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo".

2. All'articolo 50, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio";
- b) al comma 5 sono soppresse le parole ", ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi"».

33.0.5

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Limiti alla compensazione del credito iva ed imposte sui redditi)

1. L'articolo 10, comma 1, lettera *a*), numero 7) del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso».

33.0.6

Tomaselli, Caleo

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, dopo la lettera *n*) inserire la seguente:

"*o*) con particolare riferimento al servizio di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a stabilire, per la regolazione del servizio principi improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di mobilità degli utenti, segnatamente in ambito urbano".

2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

3. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo stazionamento dei mezzi nelle aree destinate al parcheggio nei centri abitati è consentito a fronte del pagamento della somma stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 5, lettera *e*)".

b) all'articolo 5 è aggiunta la seguente lettera: "*e*) la somma forfettaria mensile per la sosta di cui all'articolo 3, comma 2, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nonché con le direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

c) All'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

comma 3-*bis*: "È istituito presso l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, di cui all'articolo 37 decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, un'anagrafe nazionale dei soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui al comma 1. Con proprio provvedimento l'Autorità stabilisce i criteri per l'ammissione all'interno dell'anagrafe nazionale di cui al periodo precedente. Sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, che tengano in massima considerazione le esigenze di mobilità degli utenti sul territorio, le amministrazioni comunali rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente attraverso il bando pubblico di cui all'articolo 8».

33.0.7

Tomaselli, Caleo

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente

«Art. 33-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1 luglio 2015 per i lavori.

2. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano: *a*) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; *b*) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; *c*) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli artt. 175 e 176 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207"».

33.0.8

Pelino

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Disposizioni in materia di contributi, indennizzi, e risarcimenti connessi ad eventi calamitosi)

1. Non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né al valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, i contributi di qualsiasi natura, gli indennizzi e i risarcimenti connessi ad eventi per i quali sia stato riconosciuto lo stato di calamità.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, che saranno stimati dai provvedimenti adottati in occasione degli eventi calamitosi, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.».

33.0.9

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri)

1. Per l'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-*ter*, comma 6, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2014».

33.0.10

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri)

1. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

33.0.11

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche alla legge n. 147 del 2013)

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per lo stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) – convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è aggiunto dopo l'ultimo periodo il seguente: "in alternativa, la Regione può prevedere l'attribuzione delle medesime funzioni ad un magistrato della Corte dei conti in servizio presso lo Sezione regionale di controllo competente per territorio, da nominare previa intesa tra il Presidente della Sezione regionale e il Presidente della Giunta regionale;"».

33.0.12

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche alla legge n. 147 del 2013)

1. Sono soppressi i commi 522, 523, 524 e 525 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n.147. All'onere si provvede nei limiti del comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89».

33.0.13

Di Biagio

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di contributi, indennizzi e risarcimenti connessi ad eventi calamitosi)

1. Non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né al valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, i contributi di qualsiasi natura, gli indennizzi e i risarcimenti connessi ad eventi per i quali sia stato riconosciuto lo stato di calamità.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, che saranno stimati dai provvedimenti adottati in occasione degli eventi calamitosi, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica».

33.0.14

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di contributi, indennizzi e risarcimenti connessi ad eventi calamitosi)

1. Non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né al valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, i contributi di qualsiasi natura, gli indennizzi e i risarcimenti connessi ad eventi per i quali sia stato riconosciuto lo stato di calamità.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, che saranno stimati dai provvedimenti adottati in occasione degli eventi calamitosi, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.».

33.0.15

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche;

a) al comma *5-ter*, sono soppresse le parole:

– acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli;

– acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell'olio;

b) al comma *5-sexies*, è aggiunto il seguente punto:

"*7-bis*. Ai fini della premialità di cui al comma 5, articolo 33, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'operatore economico di cui al comma 8, articolo 7, Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 e s.m.i., deve fornire prova di cui alla lettera *l)* ed accompagnare il prodotto in uscita dalla propria fase della catena di consegna del biocarburante con il formulario di identificazione di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. L'operatore economico di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 e s.m.i. che cede biocarburante da sotto prodotti, ai fini della premialità prevista al comma 5, articolo 33, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, deve dimostrare quanto disposto al comma 8, articolo 7, lettera *m)*".

È demandato all'Ente di Certificazione, accreditato da ACCREDIA, la verifica dei requisiti ambientali di cui al presente comma. Sono fatti salvi gli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 gennaio 2012 e successive modificazioni».

Art. 34.

34.1

Di Maggio, Mario Mauro

Sopprimere l'articolo.

34.2

Mancuso, Caridi

Sopprimere l'articolo.

34.3

Perrone

Sopprimere l'articolo.

34.4

Giroto, Castaldi

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

34.5

Maurizio Rossi

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del R.D.L. del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del D.L.Lt 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo».

34.6

Mancuso

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del R.D.L. del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'art. 2 del D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo».

34.7

Galimberti

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del R.D.L. del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'art. 2 del D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo».

34.8

Bruni, Piccoli

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del R.D.L. del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'art. 2 del D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo».

34.9

Perrone

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del R.D.L. del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'art. 2 del D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li

utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo».

34.10

Di Biagio

All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del R.D.L. del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo».

34.11

Gambaro

All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del R.D.L. del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento, sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo».

34.12

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del R.D.L. del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento».

34.13

Tomaselli, Caleo

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) L'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, dopo la lettera n) inserire la seguente: "o) con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, sulla base di criteri improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato, lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico non di linea in funzione delle reali esigenze di mobilità"».

34.14

Tomaselli, Pegorer, Fabbri

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-*bis*) L'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

34.15

Tomaselli, Caleo

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire lo seguente:

«h) L'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

34.16

Mancuso, Caridi

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) L'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

34.17

Giroto, Castaldi

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articoli 1 e 27 del R.D.L. del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del D.L. 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali, e comunque diversi dall'intrattenimento.

1-ter. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1-bis del presente articolo».

34.18

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I costi operativi sostenuti per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente decreto, non ricadono nell'ambito d'applicazione dell'articolo 20 del decreto legge 24 aprile 2014 (convertito in legge 89/2014)».

34.19

Tomaselli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I costi operativi sostenuti per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente decreto, non ricadono nell'ambito d'applicazione dell'articolo 20 del decreto legge 24 aprile 2014 (convertito in Legge 89/2014)».

34.20

Tomaselli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). All'articolo 20, comma 7-bis del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole da: "in caso di incremento" fino a: "rispetto all'anno 2013" sono soppresse».

Conseguentemente:

Allo stesso comma 7-bis le parole: «, purché tali da determinare un miglioramento del risultato operativo» sono soppresse.

34.21

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). All'articolo 20, comma 7-bis del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole da: "in caso di incremento" fino a: "rispetto all'anno 2013" sono soppresse».

Conseguentemente:

Allo stesso comma 7-bis le parole: «, purché tali da determinare un miglioramento del risultato operativo» sono soppresse.

34.22

Tomaselli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applicano alle società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato i cui costi di funzionamento sono a carico del bilancio dello Stato.»

Conseguentemente:

alla rubrica dopo le parole: «abrogazioni» inserire le seguenti: «, norme interpretative».

34.23

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applicano alle società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato i cui costi di funzionamento sono a carico del bilancio dello Stato.»

Conseguentemente:

alla rubrica dopo le parole: «abrogazioni» inserire le seguenti: «, norme interpretative».

34.24

Tomaselli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 7-bis dell'art. 20 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: "all'anno 2013" aggiungere le seguenti parole: "o in caso dell'incremento del valore della produttività e dell'efficienza in termini di riduzione del costo di funzionamento pro capite, riferita alle attività in esercizio nel 2013, di almeno il 3% per l'anno 2014, e il 4.5% per l'anno 2015".

Le società di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalità alternative, purché tali da determinare un miglioramento del risultato operativo.

Conseguentemente dopo le parole: "risultato operativo" aggiungere: "o dell'efficienza economica, come dai dati di bilancio"».

34.25

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Al comma 7-bis dell'art. 20 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole. "all'anno 2013" aggiungere le seguenti parole: "o in caso dell'incremento del valore della produttività e dell'efficienza in termini di riduzione del costo di funzionamento pro capite, riferita alle attività in esercizio nel 2013, di almeno il 3% per l'anno 2014, e il 4.5% per l'anno 2015".

Le società di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalità alternative, purché tali da determinare un miglioramento del risultato operativo.

Conseguentemente dopo le parole: "risultato operativo" aggiungere "o dell'efficienza economica, come dai dati di bilancio"».

34.26

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Al comma 7-bis dell'art. 20 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 89/2014) convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89 sostituire le parole da "in caso di incremento" alle parole "risultato operativo" con le seguenti: "le società di cui al comma 1, possono realizzare gli obiettivi del presente articolo, con modalità alternative alle misure di cui al medesimo comma 1, qualora nell'ultimo triennio abbiano chiuso gli esercizi in positivo"».

34.27

Tomaselli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 7-bis dell'art. 20 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 89/2014) convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89 sostituire le parole da "in caso di incremento" alle parole "risultato operativo" con le seguenti: "le società di cui al comma 1, possono realizzare gli obiettivi del presente articolo, con modalità alternative alle misure di cui al medesimo comma 1, qualora nell'ultimo triennio abbiano chiuso gli esercizi in positivo"».

34.28

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014 n.91, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, non si applicano alle società quotate e a quelle emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati"».

34.29

Tomaselli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014 n.91, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, non si applicano alle società quotate e a quelle emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati"».

34.30

Tomaselli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, (convertito in legge 89/2014) convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89 inserire il seguente comma:

"7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei riguardi delle società di cui al comma 1 qualora siano in grado di coprire mediante ricavi provenienti da attività di mercato, almeno il 30% dei costi operativi sostenuti nel medesimo anno"».

34.31

Tomaselli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 7-bis dell'articolo. 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 89/2014) convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89 sostituire le parole da: "in caso di incremento" alle parole: "all'anno 2013", con il seguente periodo: " qualora siano in grado di coprire mediante ricavi provenienti da attività di mercato, almeno il 30% i costi operativi sostenuti nel medesimo anno"».

34.32

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 89/2014) convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89 sostituire le parole da: "in caso di incremento" alle parole: "all'anno 2013", con il seguente periodo: " qualora siano in grado di coprire mediante ricavi provenienti da attività di mercato, almeno il 30% i costi operativi sostenuti nel medesimo anno"».

34.33

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 7-bis dell'art. 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 89/2014) convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89 inserire il seguente comma:

"7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei riguardi delle società di cui al comma 1 qualora siano in grado di coprire mediante ricavi provenienti da attività di mercato, almeno il 30% dei costi operativi sostenuti nel medesimo anno"».

34.34

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 7-bis dell'art. 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 89/2014) convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89 sostituire le parole: "10 per cento" con le parole: "5 per cento"».

34.35

Tomaselli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 7-bis dell'art. 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 89/2014) convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89 sostituire le parole: "10 per cento" con le parole: "5 per cento"».

34.36

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 (convertito in Legge 89/2014) dopo le parole: "per l'anno 2013." è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1, non vanno computati i costi derivanti da attività istituzionali attribuite, alle società di cui al medesimo comma 1, mediante atti normativi emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."».

34.37

Tomaselli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 (convertito in Legge 89/2014) dopo le parole: "per l'anno 2013." è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1, non vanno computati i costi derivanti da attività istituzionali attribuite, alle società di cui al medesimo comma 1, mediante atti normativi emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."».

34.38

Tomaselli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, comma 1 (convertito in Legge 89/2014), le parole da: "dello Stato" a "del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in relazione alle quali le stesse amministrazioni sopportano in tutto o in parte i relativi costi di funzionamento provvedendo a conferire loro dotazioni economiche"».

34.39

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, comma 1 (convertito in Legge 89/2014), le parole da: "dello Stato" a "del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in relazione alle quali le stesse amministrazioni sopportano in tutto o in parte i relativi costi di funzionamento provvedendo a conferire loro dotazioni economiche"».

34.0.1

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Zin

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».